



## LINEE GUIDA PER L'ASSISTENZA ECONOMICA LOCALE

a cura di Maurizio Motta

Progetto C.I. S.T.A.I.

Co-progettiamo Insieme Sistemi Territoriali di Attività Integrate



per una crescita intelligente,  
sostenibile ed inclusiva  
[www.regione.piemonte.it/europa2020](http://www.regione.piemonte.it/europa2020)

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

# il progetto C.I. S.T.A.I. nella strategia regionale We.Ca.Re.

Il progetto C.I.S.T.A.I. "Co-progettiamo Insieme Sistemi Territoriali di Attività Integrate", finanziato con le risorse FSE 2014-2020 nell'ambito di We.Ca.Re. "Welfare Cantiere Regionale" la strategia della Regione Piemonte sull'innovazione sociale.

C.I.S.T.A.I. è un progetto volto a rafforzare la capacità dei 7 enti gestori dei servizi sociali, coincidenti con il territorio dell'ASL TO 4, di intervenire in stretta collaborazione con Enti del Terzo Settore, in modo equo e integrato con azioni di contrasto alla fragilità sociale ed economica nelle comunità di riferimento, favorendo l'accesso alle reti di sostegno e ai servizi, mettendo a sistema processi collaborativi tra territori e tra attori.

In particolare, si è proposto di introdurre interventi di sostegno alle famiglie vulnerabili, attraverso lo sviluppo di un sistema di welfare di prossimità, esito di percorsi di co-progettazione quale strumento di sviluppo dell'innovazione sociale e superamento della logica emergenziale, stimolando processi collaborativi tra enti gestori e con i principali stakeholder del territorio e sperimentando percorsi inclusivi, attraverso processi di riattivazione e di empowerment.

C.I.S.T.A.I. ha visto coinvolti un'ampia rete di partner composta da 7 partner enti gestori dei servizi sociali e 5 partner del terzo settore e così composta:

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali - C.I.S.S.38 (capofila)  
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali Caluso - C.I.S.S.-A.C.  
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Ciriè - C.I.S. Ciriè  
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale - C.I.S.A.  
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali - C.I.S.S. Chivasso  
Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.  
Unione dei Comuni Nord Est Torino (NET) - Settore Socio Assistenziale  
Consorzio Copernico  
Consorzio Kairos  
Consorzio Sinapsi  
Cooperativa Animazione Valdocco  
Il Margine Cooperativa Sociale

## indice

<b>1) COME USARE QUESTO MATERIALE, E POSSIBILE UNIFORMITÀ TRA GLI ENTI GESTORI</b>	<b>4</b>
1.1) Quale uniformità raggiungere?	4
1.2) Come usare questo materiale	4
1.3) Che cosa fare per pervenire a revisionare i regolamenti vigenti	<b>5</b>
<b>2) LINEE GUIDA PER L'ASSISTENZA ECONOMICA LOCALE</b>	<b>6</b>
<b>PREMESSA</b>	6
<b>CAPO I BENEFICIARI E CRITERI GENERALI</b>	6
Art. 1) Oggetto del Regolamento e ambito territoriale di applicazione	6
Art. 2) Beneficiari degli interventi: criteri generali	<b>7</b>
Art. 3) Rapporto con altri interventi a sostegno del reddito	<b>8</b>
Art. 4) Definizione di nucleo familiare	8
Art. 5) Criteri di accesso aggiuntivi alla condizione economica e motivi di esclusione dagli interventi.	<b>9</b>
<b>CAPO II LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA</b>	<b>10</b>
Art. 6) Criteri di accesso alla prestazione in base all'ISEE	<b>11</b>
Art. 7) Motivazione per l'uso di criteri ulteriori per definire l'entità della prestazione	11
Art. 8) Definizione di patrimonio immobiliare e criteri di esclusione	<b>12</b>
Art. 9) Definizione di patrimonio mobiliare e criteri di esclusione	12
Art. 10) Definizione di reddito	<b>13</b>
Art. 11) Variazione del reddito e del patrimonio e obblighi di comunicazioni dei cittadini	<b>14</b>
<b>CAPO III GLI INTERVENTI</b>	14
Art. 12) Contributi continuativi	<b>15</b>
Art. 13) Contributi straordinari per esigenze specifiche o progetti	<b>18</b>

Art. 14) Contributi per l'abitazione	<b>20</b>
Art. 15) Prestiti	<b>21</b>
Art. 16) Contributo urgente per esigenze non differibili	21
Art. 17) Deroghe ai criteri del Regolamento	<b>22</b>
Art. 18) Vincoli all'erogazione della prestazione a salvaguardia degli equilibri di spesa	22
Art. 19) Variazioni, sospensioni e revoche degli interventi	<b>23</b>
<b>CAPO IV PROGETTO DI SOSTEGNO ABBINATO ALL'EROGAZIONE ECONOMICA</b>	<b>24</b>
Art. 20) Natura del progetto e processo per definirlo	24
<b>CAPO V PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</b>	24
Art. 21) Presentazione della richiesta	24
Art. 22) Istruttoria della richiesta	<b>25</b>
Art. 23) Commissione per l'assistenza economica	25
Art. 24) Opposizione dei cittadini verso il diniego del contributo	25
Art. 25) Modalità di pagamento dei contributi	<b>26</b>
Art. 26) Verifiche, controlli, recuperi e rivalse	26
<b>CAPO VI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E SUOI AGGIORNAMENTI</b>	26
Art. 27) Aggiornamento dei valori contenuti nel Regolamento	26
Art. 28) Tutela della privacy	<b>27</b>
Art. 29) Coerenza con norme vigenti ed abrogazioni	27
Art. 30) Pubblicità del presente Regolamento	27
Art. 31) Entrata in vigore e transizione	27

<b>3) POSSIBILI ULTERIORI AZIONI UTILI, ACCANTO AI REGOLAMENTI SULL'ASSISTENZA ECONOMICA</b>	<b>28</b>
3.1) Connesse all'uso dell'ISEE	28
3.2) Informare i cittadini: catalogo delle prestazioni a sostegno del reddito	28
3.3) Sistemi informativi e indicatori/report utili per monitorare la povertà economica	<b>29</b>
3.4) Sinergie tra diverse politiche/interventi locali contro la povertà	29
3.5) Controlli sulle autocertificazioni dei cittadini	29
3.6) Socializzare esperienze sui progetti per l'utenza	29
<b>4) MATERIALI UTILI PER LA FORMAZIONE</b>	<b>30</b>
<b>5) APPROFONDIMENTI PER DECIDERE</b>	<b>31</b>
<b>ALLEGATO 1)</b>	31
Rapporti tra interventi locali e nazionali di sostegno del reddito. E parenti tenuti agli alimenti	
<b>ALLEGATO 2)</b>	<b>35</b>
La valutazione della condizione economica	
<b>ALLEGATO 3)</b>	<b>38</b>
Gli interventi di assistenza economica e le modalità per calcolare l'erogabile	
<b>ALLEGATO 4)</b>	<b>40</b>
Che cosa è il "progetto" e come incide sul calcolo del contributo	
<b>ALLEGATO 5)</b>	<b>42</b>
Fornire carte acquisto o erogare denaro?	
<b>ALLEGATO 6)</b>	<b>43</b>
Come garantire flessibilità operativa. E alcuni rischi "classici" da valutare	

# 1) COME USARE QUESTO MATERIALE, E POSSIBILE UNIFORMITÀ TRA GLI ENTI GESTORI

## 1.1) Quale uniformità raggiungere?

L'intenzione che avviato il lavoro è stata l'esplorazione delle possibilità per raggiungere una maggiore uniformità tra i regolamenti degli Enti gestori dell'Ambito dedicati agli interventi locali di assistenza economica, stante la loro grande differenza. Una prima riflessione deve dunque riguardare questa scelta: quale grado di uniformità si desidera ottenere, ed in che cosa? Diverse opzioni sono possibili:

- a) Se l'obiettivo che si desidera ottenere è che nuclei familiari in povertà che sono identici ed in uguali condizioni ricevano lo stesso sostegno al reddito in tutti gli Enti gestori, allora l'uniformità non si può che raggiungere revisionando gli attuali regolamenti per adottarne uno uguale, almeno nei fondamentali meccanismi che definiscono l'erogazione, in tutti i territori.
- b) Se invece si ritiene di non perseguire questo tipo di uniformità, e dunque di mantenere differenze tra gli effetti sull'utenza nei diversi enti gestori, allora occorre scegliere quali tra le molte componenti e snodi dei regolamenti si desidera far diventare uniformi.

Assumere l'orientamento sub b) significa scegliere entro i contenuti del capitolo 2) di questa nota ("Linee guida per l'assistenza economica locale") quali si desidera riordinare per renderli più uniformi nei diversi territori. Nei lavori del gruppo è ad esempio emersa una grande differenza tra gli attuali tipi di intervento di assistenza economica, nonché il desiderio di mantenere diversità rilevanti sul punto. Questa scelta naturalmente conduce a non poter raggiungere l'obiettivo citato sub a), mentre possono essere resi più uniformi molti altri meccanismi.

## 1.2) Come usare questo materiale

- Il capitolo 2) "LINEE GUIDA PER L'ASSISTENZA ECONOMICA LOCALE" è frutto dei lavori del gruppo tecnico per revisionare i regolamenti di assistenza economica degli Enti gestori.
- Il capitolo 3) "POSSIBILI ULTERIORI AZIONI UTILI, ACCANTO AL REGOLAMENTO SULL'ASSISTENZA ECONOMICA" espone suggerimenti su azioni che potrebbe essere utile sviluppare indipendentemente ed oltre alle revisioni dei regolamenti.
- Il capitolo 4) "MATERIALI UTILI PER LA FORMAZIONE" elenca in sintesi i materiali che sono stati predisposti ed utilizzati per la formazione.
- Il capitolo 5) "APPROFONDIMENTI PER DECIDERE" presenta schede dedicate agli approfondimenti utili per poter decidere su diversi snodi.

Il materiale più complesso è il capitolo 2, sul quale sono opportune le seguenti istruzioni di lettura. Per evitare di esporre linee guida troppo generiche (e quindi di fatto inutili) si è preferito articularle:

- a) Elencando i diversi snodi che devono inevitabilmente essere affrontati in un regolamento sull'assistenza economica, ossia gli aspetti che è opportuno siano oggetto di criteri dell'ente gestore. Questa elencazione viene qui proposta esponendo questi aspetti nella forma di possibili "Articoli" del regolamento (aggregati entro alcuni possibili "Capi"); ovviamente la loro sequenza e numerazione va adattata alle scelte su ciò che si desidera introdurre. Poiché in eventuali contenziosi amministrativi vengono anche valutate le motivazioni delle scelte, ove possibile queste sono state esplicitate all'interno del possibile testo per gli articoli del regolamento.
- b) Entro questi snodi/articoli sono possibili diverse scelte di merito, sulle quali i componenti del gruppo di lavoro hanno anche evidenziato preferenze differenti. Dunque in questo testo, ovunque sia opportuno, vengono esposte possibili diverse scelte sui contenuti dei vari snodi/articoli del regolamento, per consentire ai decisori di assumere le loro preferenze. In questo testo le **scelte da compiere** sono

graficamente evidenziate col simbolo  nonché esposte con margini più stretti e in **colore verde**. Una delle scelte all'interno dei diversi snodi/articoli è qui esposta nella forma di un possibile articolo del regolamento, per chi volesse utilizzarla in questa stesura.

- c) Per eseguire le scelte è utile approfondire le loro conseguenze, o richiamare normative di riferimento, o misurarsi con opzioni contrastanti. Dunque in questo testo vengono presentati possibili **approfondimenti per decidere**, che sono graficamente evidenziate col simbolo .

Se sono brevi, il loro testo è esposto entro il corpo del testo con margini più stretti e con bordi ai due lati; se invece richiedono più spazio si fa rinvio ad appositi Allegati al fondo del testo. Si segnala che mentre la messa a fuoco degli snodi/articoli elencati (e delle diverse possibili scelte esposte in merito) sono esito dei lavori del gruppo, i giudizi e i nodi presentati negli "approfondimenti" sono da attribuire esclusivamente alla responsabilità dell'autore di questo report e perciò non impegnano le opinioni dei partecipanti, che possono dunque non averli condivisi. Sono quindi solo stimoli proposti per riflettere, ma vi sono questioni non banali che non è possibile riassumere solo in poche frasi.

## 1.3) Che cosa fare per pervenire a revisionare i regolamenti vigenti

I passaggi opportuni sono:

- a) Scegliere l'orientamento strategico rispetto al grado di uniformità che si desidera raggiungere, prima sintetizzato nel paragrafo 1.1).
- b) Eseguire le diverse scelte che sono evidenziate in questo materiale, soprattutto entro il capitolo 2 (*LINEE GUIDA PER L'ASSISTENZA ECONOMICA LOCALE*). Un suggerimento: le scelte più delicate e complesse riguardano gli snodi/articoli seguenti:
  - il rapporto tra l'assistenza economica locale e gli altri interventi a sostegno del reddito (soprattutto nazionali);
  - la valutazione della condizione economica dei richiedenti;
  - gli interventi di assistenza economica da prevedere.
- c) Introdurre modifiche nei regolamenti vigenti può significare modificare sia la platea e tipologia dei beneficiari, sia il volume e gli importi delle erogazioni; modifiche che possono incidere sulle risorse finanziarie dedicate all'assistenza economica nonché sugli obiettivi di politica sociale locale. Dunque sarebbe utile simulare quali effetti in merito produce l'ipotesi di revisione che si assume. Una possibile modalità può consistere nel mettere a fuoco un certo numero di casi di nuclei beneficiari, che rappresentino significativamente l'utenza, e di applicare ad essi i nuovi criteri ipotizzati, per esaminarne gli effetti rispetto alla realtà attuale.
- d) Introdurre le eventuali necessarie revisioni alla modulistica che si utilizza nei rapporti con i richiedenti e beneficiari, ad esempio se cambiano le modalità di autocertificazione della condizione economica.
- e) Attivare informazioni/istruzioni per gli operatori, anche eventualmente nella forma di circolari di servizio

## 2) LINEE GUIDA PER L'ASSISTENZA ECONOMICA LOCALE

### PREMESSA

Gli obiettivi generali degli interventi di assistenza economica sono i seguenti:

- a)** L'assistenza economica è un intervento dei servizi socio assistenziali locali per il superamento delle carenze del reddito familiare ed il contrasto alla povertà, e consiste nell'erogazione di contributi economici finalizzati a fronteggiare situazioni di difficoltà economica, previa valutazione della condizione di bisogno, con la predisposizione di un progetto di aiuto personalizzato concordato con l'interessato e la sua famiglia. Obiettivi degli interventi sono il sostegno nelle situazioni di povertà economica nonché il potenziamento dell'autonomia e delle risorse presenti nei beneficiari e nel loro nucleo familiare. Pertanto gli interventi di assistenza economica devono essere attivati considerando anche le possibilità di utilizzo dell'intera rete di opportunità locali. Le prestazioni di assistenza economica non devono intendersi sostitutive di più appropriati interventi connessi alle politiche attive del lavoro, qualora lo stato di bisogno derivi dalla mancanza di reddito conseguente a difficoltà occupazionali.
- b)** In coerenza con tali obiettivi gli interventi oggetto del presente atto, insieme alle altre iniziative attivabili dalla rete locale, sono promossi secondo i seguenti principi:
- sostenere persone e famiglie, anche in collaborazione con le altre risorse del territorio, per favorire l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone;
  - evitare che interventi socio-assistenziali di sostegno al reddito disincentivino impropriamente l'inserimento sociale e lavorativo dei cittadini;
  - offrire forme di sostegno che permettano la permanenza presso il proprio domicilio, per superare periodi di difficoltà;
  - contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone laddove sono realizzabili percorsi finalizzati alla rimozione dei problemi che determinano una situazione di disagio;
  - facilitare il mantenimento di adeguate condizioni di vita per le persone a favore delle quali non sono ipotizzabili percorsi di reinserimento sociale a causa di gravi problematiche di salute o dell'età avanzata;
  - superare l'eccessiva segmentazione in «categorie di bisogno» dei cittadini in condizione di difficoltà, al fine di favorire prestazioni flessibili ed adattabili alle persone;
  - sviluppare la collaborazione con le altre istituzioni ed organizzazioni del territorio (volontariato, servizi pubblici e privati, A.S.L., Comuni) secondo quanto previsto dalla normativa e dalla programmazione zonale;
  - considerare per la verifica dell'efficacia dell'intervento dell'assistenza economica il miglioramento effettivo delle condizioni personali e sociali del beneficiario, la sua attivazione e il suo protagonismo per il conseguimento degli obiettivi concordati, la promozione della rete delle risorse personali e territoriali presenti.

### CAPO I BENEFICIARI E CRITERI GENERALI

#### Art. 1) Oggetto del Regolamento e ambito territoriale di applicazione

- a)** Il presente Regolamento disciplina nell'ambito della normativa vigente gli interventi di assistenza economica consistenti in sostegni al reddito, intesi come uno degli strumenti di contrasto alla povertà. A questo scopo disciplina le tipologie dei contributi, i destinatari delle prestazioni, le modalità di erogazione, gli importi erogabili, i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità ai contributi, i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo

familiare richiedente.

- b)** Qualora i singoli Comuni attivino autonomamente propri interventi a sostegno del reddito e con trasto della povertà potranno assumere al riguardo propri criteri, valorizzando il coordinamento con gli interventi descritti nel presente atto.

 Eventualmente inserire che gli interventi sono solo per residenti dei comuni che hanno delegato la funzione relativa all'assistenza economica all'Ente gestore dei servizi socioassistenziali e comunicato l'entità dei trasferimenti

#### Art. 2) Beneficiari degli interventi: criteri generali

- a)** Fermi restando i criteri e meccanismi di valutazione descritti negli articoli successivi possono beneficiare delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente Regolamento:
- i cittadini italiani e stranieri con residenza anagrafica nei Comuni dell'Ente. I cittadini stranieri non appartenenti ad un paese dell'Unione Europea devono essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, od avere depositato istanza per il rinnovo dello stesso; e possono fruire degli interventi i minori iscritti nel loro permesso di soggiorno;
  - i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, dimoranti nei Comuni dell'Ente, anche non anagraficamente residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dalla Autorità Giudiziaria;
  - i cittadini stranieri, anche non anagraficamente residenti ma dimoranti nei Comuni dell'Ente, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente, e per i quali dunque occorrono tutele in presenza di gravi compromissioni.
  - Sono esclusi dagli interventi del presente atto i richiedenti o titolari di protezione internazionale presenti sul territorio dell'Ente ed inseriti nella rete dei Centri dedicati ai richiedenti asilo e rifugiati, o nei programmi ad essi dedicati, salvo interventi appositamente destinati a progetti per favorire l'autonomia nella fase di uscita dall'accoglienza.
  - È possibile intervenire in favore di cittadini residenti in altro comune se sono occasionalmente presenti in un comune interno all'Ente solo se necessitano di prestazioni economiche esclusivamente non differibili per motivi di urgenza.
  - I cittadini senza fissa dimora, che non risultano iscritti presso alcuna anagrafe comunale che si trovino in situazioni di particolare gravità.
- Per essere beneficiarie delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente atto le persone devono altresì essere effettivamente dimoranti nei Comuni del territorio dell'ente gestore di servizi sociali; non possono essere beneficiari coloro che dimorano per oltre 60 giorni in altri territori, salvo l'assenza sia motivata da esigenze rilevanti. L'assenza oltre i 60 giorni deve essere comunicata ai servizi e se non motivata implica la revoca dei contributi per le persone assenti.
- b)** Non possono essere beneficiari delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente atto le persone eventualmente ancora presenti nella scheda anagrafica del nucleo richiedente ma dimoranti presso convivenze quali strutture residenziali, caserme, istituti religiosi o di pena.
- c)** Non possono essere beneficiari delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente atto le persone ospiti di strutture residenziali socioassistenziali o sanitarie salvo i casi nei quali sia necessario mantenere l'abitazione presso la quale il ricoverato viveva da solo, con interventi per un massimo di tre mesi rinnovabili una sola volta. Non sono soggette al vincolo di cui al precedente periodo residenze quali convivenze guidate, gruppi appartamento, comunità abitate entro un percorso di sviluppo dell'autonomia. A persone inserite in strutture residenziali socioassistenziali o sanitarie, qualora non sia possibile al ricoverato disporre di risorse minime per i propri bisogni personali, potranno essere erogati esclusivamente interventi connessi a specifici progetti od esigenze, ove non previsti da altri interventi, come l'integrazione delle rette di ricovero.
- d)** Non possono essere beneficiari delle prestazioni di sostegno economico disciplinate dal presente atto le persone che vivono in carcere; possono invece fruirne gli ammessi alla libertà vigilata, gli affidati in prova, le persone agli arresti domiciliari, rimessi in libertà e in attesa di giudizio.
- e)** Il beneficiario degli interventi del presente atto è l'intero nucleo familiare, come definito all'articolo 4 (che

naturalmente può anche essere composto da una sola persona), sia perché le risorse economiche utilizzabili per fronteggiare la povertà consistono nell'insieme delle risorse dei conviventi, sia perché il calcolo di quanto erogare deve tener conto delle economie di scala interne al nucleo che derivano dall'uso di tutte queste risorse.



Eventuali previsioni per erogare i contributi solo a chi abbia residenza anagrafica di almeno un periodo pregresso entro l'Ente gestore e/o in Piemonte, oppure un permesso di soggiorno solo di lungo periodo, sono criteri in contrasto con l'art. 22 della legge regionale 1/2004.

### Art. 3) Rapporto con altri interventi a sostegno del reddito

a) Gli interventi locali del presente Regolamento sono integrativi degli altri interventi pubblici a sostegno del reddito che possono essere fruiti dai richiedenti, in particolare di quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale. Questo criterio deriva da due motivazioni:

- l'opportunità che i nuclei in situazioni di disagio economico fruiscono innanzitutto delle misure che hanno natura di diritto soggettivo, la cui esigibilità è definita da apposite normative; e dunque che possano richiedere interventi locali dopo aver avuto accesso al mix di prestazioni a sostegno del reddito previste dalle normative nazionali e regionali, ricevendo allo scopo le informazioni per fruirne;
- l'esigenza di evitare duplicazioni e sovrapposizioni improprie di interventi a sostegno del reddito, e dunque di dimensionare gli interventi locali tenendo anche conto delle prestazioni che il nucleo riceve per le stesse finalità da altre amministrazioni.

b) Per consentire ai cittadini di conoscere le prestazioni a sostegno del reddito diverse da quelle del presente atto, e che essi potrebbero richiedere, i servizi sociali informeranno in modo compiuto i richiedenti di tali opportunità.



Per svolgere questa importante funzione informativa è necessario fornire agli operatori di front office uno strumento, del quale si garantisca il costante aggiornamento. Negli incontri formativi è stata descritta l'ipotesi di un "Catalogo delle prestazioni", sperimentato nel 2019; e una azione che potrebbe essere promossa è la sua revisione e messa in opera. Come è accennato nel successivo capitolo 4, e al 3, punto 3.2).

c) Qualora un nucleo che richiede interventi inclusi nel presente atto (o singole persone che lo compongono) possa richiedere e fruire di prestazioni a sostegno del reddito erogate in base a normative nazionali e regionali (ad esempio Reddito/Pensione di cittadinanza, assegno sociale INPS), gli interventi del presente atto potranno essere erogati solo dopo che persone o nucleo abbiano presentato le richieste per ottenere quelle prestazioni. Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il richiedente, per accedere agli interventi previsti dal presente Regolamento, dovrà inoltre aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. Qualora il nucleo si trovasse in gravi situazioni di bisogno economico od emarginazione in attesa di ricevere tali prestazioni, i servizi sociali potranno erogare loro sostegni economici.

I trattamenti a sostegno del reddito che il nucleo riceve saranno valutati entro i suoi redditi da considerare per definire gli interventi del presente atto, come descritto al successivo articolo 10.

d) I servizi sociali informeranno i richiedenti sulle loro facoltà di richiedere sostegni economici ai loro parenti tenuti agli alimenti, in base al Codice Civile.



Tutto il tema di questo articolo richiede la valutazione di approfondimenti che sono esposti nell'Allegato 1 (Rapporti tra interventi locali e nazionali di sostegno del reddito)

### Art. 4) Definizione di nucleo familiare

a) Va considerato che le risorse di tutti i componenti del nucleo familiare concorrono alla formazione della condizione economica, e che quindi occorre definire la composizione del nucleo per determinarne l'effettiva condizione. Pertanto i contributi economici sono erogati considerando le condizioni economiche dichiarate e verificate, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, di tutti i componenti del nucleo familiare, anche se non in possesso dei requisiti previsti

per i beneficiari all'articolo 2) precedente, composto da:

- il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica, anche se eventualmente dimoranti non con il nucleo del richiedente;
  - il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivano la diversa residenza dei coniugi;
  - altri conviventi di fatto non presenti nella scheda anagrafica del nucleo, dopo sei mesi di convivenza. La condizione economica di tali persone viene invece considerata anche prima dei sei mesi di convivenza quando essi debbano essere inclusi tra i beneficiari degli interventi, come descritto al successivo comma b).
- b) Sono possibili beneficiari degli interventi previsti nel presente Regolamento solo i componenti dello stesso nucleo anagrafico, ed in esso conviventi, e con i requisiti previsti per i beneficiari all'articolo 2) precedente. Possono altresì essere tra i beneficiari anche gli eventuali conviventi di fatto, non residenti nel comune del nucleo richiedente né presenti nella sua scheda anagrafica, purché abbiano residenza anagrafica in un comune dell'Ente gestore e gli altri requisiti previsti per i beneficiari all'articolo 2) precedente, privilegiando interventi temporanei nelle more di una possibile regolarizzazione anagrafica di tali conviventi di fatto.
- c) Qualora nella stessa abitazione convivano persone appartenenti a due diversi nuclei anagrafici, in esito a validazione da parte degli uffici anagrafici comunali, salvo diverse valutazioni motivate questi saranno considerati come due nuclei separati, sia al fine dei redditi e beni da considerare, sia ai fini del calcolo del contributo valutando tuttavia al 50% le spese da attribuire ad ogni nucleo ove rilevino per questo calcolo.



Introdurre eventuali modifiche ai criteri sopra esposti per definire il nucleo

### Art. 5) Criteri di accesso aggiuntivi alla condizione economica e motivi di esclusione dagli interventi.

a) Non possono beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento i nuclei familiari che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) In possesso di un ISEE in corso di validità che sia di valore superiore a quanto indicato nel presente atto.
- 2) In possesso di redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari di valore superiore a quanto indicato nel presente atto.
- 3) Mancata tempestiva comunicazione ai servizi delle variazioni della condizione economica e della composizione del nucleo familiare che sono previste nel presente Regolamento.
- 4) Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. I limiti descritti non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo con disabilità, o per esigenze sanitarie certificate, o per esigenze di lavoro.
- 5) Dimora in comuni diversi da quelli del territorio dell'Ente gestore dei servizi sociali per periodi superiori a 60 giorni, senza motivazioni che evidenzino come inevitabile tale dimora.
- 6) Cessazione volontaria di un componente da una attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà e non giustificate da giusta causa (in base alla normativa vigente) o da gravi motivi di salute e di famiglia.

- 7) Mancata messa in atto da parte di un componente di ricerca attiva del lavoro da parte dei componenti idonei al lavoro, inclusa l'iscrizione al Centro per l'impiego o ad agenzie di lavoro temporaneo, sulla base della normativa in materia di lavoro.
- 8) Rifiuto da parte di un componente di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi durata temporale, e mancata attivazione e partecipazione a progetti di avvio al lavoro proposti da Enti pubblici.
- 9) Mancata iscrizione dei componenti che potrebbero eseguirla al Centro per l'impiego; rifiuto, abbandono o frequenza discontinua non motivata di attività formative, tirocini, stage, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo.
- 10) Evidenti manifestazioni di un tenore di vita che non è congruo con la situazione di disagio economico dichiarata.
- 11) Mancanza di partecipazione ed adesione al progetto di aiuto alla persona concordato con il servizio e finalizzato al superamento della situazione problematica.
- 12) Comportamenti aggressivi e minacciosi assunti dal cittadino nei confronti degli operatori dei servizi, che non siano giustificabili per le condizioni della persona.
- 13) Mancata presentazione delle richieste possibili per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito e delle agevolazioni previste dalle norme vigenti, salvo motivate ragioni.
- 14) Rifiuto non adeguatamente motivato di adesione a possibilità di riduzione del canone di locazione, ad esempio attraverso assegnazioni di alloggi di edilizia sociale o cambio di alloggio.
- 15) Mancata restituzione all'Ente gestore di contributi che sono stati percepiti indebitamente o impropriamente a seguito di dichiarazioni omissive o comunque non corrispondenti al vero.
- 16) Utilizzo del contributo ricevuto non conforme alle finalità per le quali era stato erogato, nel caso di contributi specificamente finalizzati ad un utilizzo preciso. Questo evento è motivo di esclusione solo per il tipo di contributo non utilizzato in base al suo scopo

I motivi di esclusione non operano qualora non sia possibile adempiere agli impegni descritti per gravi motivi di salute, opportunamente certificati e per il periodo certificato.

- b)** Qualora sia presente un motivo di esclusione per il comportamento di un solo componente del nucleo occorre evitare il rischio che anche gli altri componenti non possano ricevere aiuti nonostante presentino condizioni di bisogno. Pertanto in tali situazioni gli interventi del presente atto possono essere erogati ai componenti del nucleo che non presentano motivi di esclusione, ricalcolando l'importo da erogare togliendo dai beneficiari togliendo solo coloro che sono incorsi in motivi di esclusione.
- c)** Il nucleo familiare la cui richiesta è stata negata, o il cui intervento è stato revocato, per uno dei motivi sopra elencati, può ripresentare domanda per gli interventi descritti nel presente atto:

- quando siano cessati i motivi di esclusione se essi sono quelli descritti ai punti 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 15;
  - non prima di 3 mesi, salvo diverse motivate valutazioni del servizio, se essi sono quelli descritti agli altri punti.
- Qualora i motivi di esclusione si verificano durante la fruizione di un contributo, l'intervento viene revocato e la domanda potrà essere ripresentata entro i tempi descritti nel precedente paragrafo.

Se un nucleo ha ricevuto interventi previsti dal presente regolamento mentre persistono motivi di esclusione, o non comunica quelli che intervengono mentre riceve tali interventi, la somma erogata sarà considerata indebitamente percepita, con l'obbligo a restituirla. A chi ha indebitamente percepito si applica anche quanto previsto al comma c) del successivo articolo 26.

 **Introdurre eventuali modifiche ai criteri sopra esposti. Per inciso si segnala che il criterio descritto al punto 4 del comma a) è quello previsto nel Reddito/Pensione di Cittadinanza, anche se si è aggiunta l'ultima frase del comma.**

## CAPO II LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

 **Tutto il tema di questo Capo (e le relative proposte) richiedono la valutazione di approfondimenti che sono nell'Allegato 2 (La valutazione della condizione economica), che possono condurre a scelte diverse da quelle che qui di seguito sono espone negli articoli dal 6) all'11)**

### Art. 6) Criteri di accesso alla prestazione in base all'ISEE

- a)** L'erogazione degli interventi di cui al presente Regolamento è subordinata alla presentazione dell'attestazione ISEE, anche con ISSE corrente, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159 e s.m.i.. Per essere ammessi agli interventi, secondo i criteri successivamente descritti, il nucleo familiare che presenta domanda deve possedere un'attestazione ISEE non superiore al valore soglia stabilito allo scopo dagli atti regionali.
- b)** Se durante l'erogazione degli interventi si verificano variazioni nella composizione del nucleo familiare del beneficiario rilevanti ai fini ISEE, è fatto obbligo al nucleo beneficiario di comunicarle ai Servizi entro 60 giorni dal verificarsi della variazione e di presentare un'attestazione ISEE aggiornata che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione degli interventi.
- c)** Fatti salvi gli obblighi di cui al precedente comma:
- L'ente gestore richiederà la presentazione di una nuova attestazione ISEE qualora venga a conoscenza di variazioni del nucleo familiare del beneficiario della prestazione. Se la prestazione non era più dovuta, l'ente avrà titolo per richiedere il rientro delle spese indebitamente sostenute.
  - Per facilitare i cittadini, qualora un intervento descritto nel presente atto sia stato ottenuto presentando un'attestazione dell'ISEE che scade mentre prosegue la durata prevista per l'intervento, quell'attestazione sarà ritenuta valida sino alla scadenza dell'intervento, e il cittadino dovrà presentare un nuovo ISEE solo qualora successivamente a tale scadenza chiedesse un rinnovo della prestazione, o altri interventi.
  - In qualunque momento durante la fruizione di un intervento il nucleo familiare che lo ritenga utile può presentare un nuovo ISEE. In tal caso la decorrenza dell'applicazione del nuovo ISEE, ai fini dell'eventuale ricalcolo della prestazione sarà non oltre il trentesimo giorno successivo.

### Art. 7) Motivazione per l'uso di criteri ulteriori per definire l'entità della prestazione

Gli interventi di assistenza economica sono una prestazione sociale agevolata, e pertanto soggetti all'utilizzo dell'ISEE. Tuttavia non è appropriato derivare la prestazione dal solo valore dell'ISEE per queste ragioni:

- a)** Qualora l'importo delle prestazioni ai cittadini fosse ricavato dal solo valore dell'ISEE, si verificherebbero queste situazioni:
- Se un cittadino presenta la richiesta di prestazioni in un certo anno solare l'ISEE considera che a quella data il suo nucleo possiede ancora i patrimoni mobiliari e immobiliari del secondo anno solare precedente, anche se presenta un ISEE corrente.
  - Se un cittadino o nucleo familiare presenta la richiesta di intervento i suoi redditi possono essere cambiati rispetto a quelli entro l'ISEE (che sono del secondo anno precedente). Ma se sono diminuiti meno del 25%, oppure per una diminuzione di erogazioni assistenziali (e non una loro totale interruzione), il cittadino non può presentare un ISEE corrente, che consideri i redditi più attuali. Se invece sono aumentati (anche per attività lavorativa di qualcuno nel nucleo) non è possibile obbligare il nucleo a presentare un ISEE corrente.
  - I redditi entro l'ISEE includono anche le ritenute fiscali operate alla fonte di stipendi e pensioni, ossia fanno apparire come disponibili nei redditi anche denaro del quale i cittadini non hanno mai avuto disponibilità.
  - Entro i redditi dell'ISEE non vi sono prestazioni nazionali ricevute a sostegno della disabilità e non autosufficienza, come le prestazioni per l'invalidità civile, redditi che è necessario invece considerare per dimensionare le prestazioni locali di assistenza economica, poiché sono erogate anche in base ad una valutazione della condizione economica.

Dunque ricavare prestazione o contribuzione dal solo valore dell'ISEE espone:

- il cittadino ed il suo nucleo a vedersi valutare una condizione economica arbitrariamente migliore rispetto a quella reale presente al momento della richiesta di intervento, ad esempio perché il nucleo può aver dovuto consumare i risparmi che appaiono ancora presenti nell'ISEE per esigenze primarie, come la perdita di lavoro, o per retribuire un'assistente familiare, o per il funerale di un congiunto.
- l'amministrazione a dover assumere come valida una condizione economica (descritta nell'ISEE) che non tiene conto degli eventuali miglioramenti (sia nei redditi che nei patrimoni posseduti) che possono

essere presenti al momento della prestazione.

- b)** Ogni pubblica amministrazione deve necessariamente nel suo operato rispettare i principi che la Costituzione espone all'art. 3 (uguaglianza dei cittadini) e all'art. 97 (di imparzialità e buon andamento). Poiché:
- uguaglianza significa, anche nelle sentenze della Corte costituzionale, "ragionevolezza", ossia coerenza tra i criteri utilizzati e il loro obiettivo, evitando immotivate differenze tra i cittadini;
  - buona amministrazione significa anche "corretta gestione dei bilanci pubblici", e "imparzialità" implica anche "equità distributiva tra i cittadini";

non si può evitare di riscontrare come le distorsioni nel valutare la condizione economica dei cittadini tramite il solo ISEE, prima descritte, configurino di fatto una lesione di questi tre principi.

Ne deriva la necessità di adottare criteri, come nel presente atto, che pervengano a identificare la prestazione da erogare o la contribuzione da richiedere non tramite l'utilizzo del solo ISEE, bensì valutando le risorse economiche effettivamente disponibili al momento della richiesta di intervento. Questa scelta appare obbligata non solo per garantire appropriati interventi ai cittadini, ma anche sotto il profilo giuridico perché, in base al criterio della gerarchia delle fonti del diritto, devono prevalere i principi costituzionali previsti anche a revisione applicativa di norme che con essi siano in contrasto.

#### **Art. 8) Definizione di patrimonio immobiliare e criteri di esclusione.**

- a)** Si considera patrimonio immobiliare il valore IMU dei beni immobiliari sui quali le persone del nucleo descritto all'articolo 4 del presente atto, al momento della richiesta di intervento e durante la sua erogazione, hanno i diritti previsti dal DPCM 159/2013 e s.m.i., ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni, in proprietà ovvero con diritti di usufrutto uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi, esclusa la nuda proprietà, senza le franchigie applicate dall'ISEE. Qualora sia valutato opportuno si potrà derogare alla considerazione dell'usufrutto. In caso di co-intestazione dei patrimoni il valore è considerato per le quote di spettanza.
- b)** L'esistenza di patrimonio immobiliare posseduto da componenti del nucleo descritto all'articolo 4 è motivo di esclusione dalla prestazione. Non sono motivi di esclusione i diritti descritti al comma precedente che sono relativi:
- all'alloggio abitato dal nucleo purché di categorie catastali diverse da quelle che identificano ville e palazzi di pregio, ossia A7, A8 e A9. Questi limiti catastali non si applicano quando il nucleo è composto esclusivamente da anziani oltre 75 anni, e/o disabili o non autosufficienti (come individuati nella normativa dell'ISEE);
  - alla casa coniugale assegnata o goduta dall'ex-coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

#### **Art. 9) Definizione di patrimonio mobiliare e criteri di esclusione.**

- a)** Si considera patrimonio mobiliare il valore delle componenti indicate a tal fine dal DPCM 159/2013 e s.m.i., posseduto dalle persone del nucleo descritto all'articolo 4 del presente atto, al momento della richiesta di intervento e durante la sua erogazione, senza le franchigie applicate dall'ISEE. In caso di co-intestazione dei patrimoni il valore è considerato per le quote di spettanza.
- b)** L'esistenza di patrimonio mobiliare posseduto da componenti del nucleo descritto all'articolo 4 è motivo di esclusione dalla prestazione qualora il suo valore complessivo superi una soglia così calcolata: 2000 euro per il primo componente del nucleo, più 500 euro per ciascuno dei successivi componenti sino a 5 componenti totali del nucleo, più 200 Euro per ciascuno dei successivi componenti. In ogni caso tale soglia non può superare il valore di 4.500 euro qualunque sia la numerosità del nucleo.
- c)** Non sono valutati come facenti parte del patrimonio mobiliare risparmi vincolati nel loro utilizzo al raggiungimento della maggiore età del fruitore. I servizi potranno valutare di non considerare somme accantonate in polizze assicurative vita o infortuni i cui fruitori sono minori o disabili.
- d)** Non concorrono alla formazione del patrimonio i beni mobiliari ed immobiliari sui quali l'autorità giudiziaria abbia disposto vincoli di utilizzo a specifico favore di persone, minori e/o adulti (ad esempio il divieto di vendere un immobile, oppure una somma a titolo di risarcimento di danni) nei confronti dei

quali abbia emesso un provvedimento di protezione.

Oltre alle possibili varianti (relative a tutti gli articoli di questo Capo) discusse nell'Allegato 2, una specifica variante sui patrimoni mobiliari può consistere nell'individuare una loro soglia massima non tramite un importo prefissato (come qui sopra è proposto) ma come un multiplo del "reddito minimo da garantire/minimo vitale", qualora questo sia un meccanismo previsto negli interventi. Il rischio è però che essendo basso (appunto "minimo") tale importo, la soglia dei patrimoni mobiliari per nuclei poco numerosi sia troppo bassa, molto meno di 2000 euro



#### **Art. 10) Definizione di reddito**

- a)** Si considera reddito il valore delle componenti reddituali indicate dal DPCM 159/2013 e s.m.i., possedute dalle persone del nucleo descritto all'articolo 4 del presente atto, come media dei redditi percepiti negli ultimi 3 mesi precedenti la richiesta di intervento e durante la sua erogazione, senza le franchigie applicate dall'ISEE e al netto delle trattenute operate alla fonte.
- b)** Sono inoltre considerati tra i redditi tutti i trattamenti assistenziali e previdenziali ricevuti da pubbliche amministrazioni la cui concessione o importo implica anche una valutazione della condizione economica dei richiedenti, quali ad esempio le pensioni INPS di inabilità. Non vanno invece considerati tra i redditi i trattamenti ricevuti da pubbliche amministrazioni a causa di disabilità/non autosufficienza la cui concessione o importo non implica una valutazione della condizione economica dei richiedenti, quali ad esempio le indennità di accompagnamento, oppure che abbiano natura risarcitoria (come le rendite INAIL, o quelle a persone danneggiate da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni o trasfusioni).
- c)** Non vanno altresì considerati tra i redditi disponibili i trattamenti ricevuti da enti pubblici che siano espressamente vincolati all'acquisto di beni o servizi primari (come assegni di cura, o contributi per acquisto di ausili), gli eventuali assegni terapeutici erogati da servizi pubblici di salute mentale, i rimborsi spese alle famiglie affidatarie, le erogazioni di organismi del terzo settore purché non continuative nel tempo.
- d)** Qualora componenti del nucleo sostengano spese dovute in esito a provvedimenti della Magistratura, tali spese saranno detratte dai redditi.

Merita approfondire se l'indennità di accompagnamento (e analoghi trattamenti economici ricevuti in presenza di disabilità) debbano o meno essere valutati entro i redditi disponibili del nucleo, che vanno considerati per erogare l'assistenza economica. La proposta sopra esposta si fonda sui seguenti criteri:

- Non considerare tra i redditi i trattamenti economici la cui concessione o importo non implica una valutazione della condizione economica dei richiedenti (come appunto le indennità di accompagnamento), oppure che abbiano natura risarcitoria, per questa duplice motivazione: il fatto che siano erogate indipendentemente dalla condizione economica evidenzia che il loro scopo istituzionale non è di sostenere il reddito, e sono finalizzate a obiettivi diversi dal contrasto alla povertà, ossia a risarcimento o a produrre sostegni per il disabile/non autosufficienti.
- Considerare invece tra i redditi del nucleo gli altri trattamenti ricevuti da pubbliche amministrazioni connessi alla disabilità, la cui concessione o importo implica anche una valutazione della condizione economica dei richiedenti, quali ad esempio le pensioni INPS di inabilità. Perché di conseguenza queste prestazioni si caratterizzano per essere anche a sostegno del reddito, e dunque concorrenti ai fini degli interventi di assistenza economica.

- e)** Qualora il nucleo richiedente o beneficiario riceva somme "una tantum" (come trattamenti assistenziali nazionali che sono erogati in unica soluzione) o come arretrati, queste verranno considerate nel seguente modo:

Se non vi sono interventi continuativi nel tempo, ma solo straordinari anch'essi una tantum, è forse meno rilevante l'esigenza di valutare queste entrate. In ogni caso paiono possibili diverse modalità:

- a)** Calcolare l'intera somma percepita una tantum solo come aumento del patrimonio mobiliare,



ossia assumere che quella entrata viene collocata solo tra i risparmi. E valutare dunque se il patrimonio mobiliare di conseguenza supera la soglia che consente di accedere all'assistenza economica o meno. Qualora la superi si revoca l'intervento, e il cittadino può ripresentare domanda quando il patrimonio sarà sceso sotto la sua soglia. Se però il percepito è modesto (come la tredicesima) può essere inutilmente complesso revocare l'intervento e poi riattivarlo dopo poco tempo.

- b) Considerare le somme percepite tra i redditi, eseguendo questo calcolo: se l'importo del contributo di assistenza economica che in atto è di X euro mensili (ad esempio 200 euro), e l'entrata percepita è di Y (ad esempio 1000 euro), si divide Y per X, ed il contributo viene sospeso per il numero di mesi risultante (approssimati per difetto). Ossia  $1000:200 = 5$ , e si considera che l'entrata ricevuta di 1000 il nucleo sostituisca per 5 mesi il contributo che era in corso di 200. Il contributo di 200 riprenderà quindi dopo 5 mesi (se la sua durata lo prevedeva oltre quel termine).
- c) Oppure si può valutare che il reddito percepito una tantum viene trasformato in un aumento mensile degli altri redditi sommando ad essi ad esempio per 6 mesi un sesto dell'importo.
- d) Per valutare la tredicesima (che innalza un reddito da lavoro o pensione solo in un mese), si potrebbe procedere come in a) o in b), oppure se il reddito del nucleo nel mese in cui riceve la tredicesima consente comunque di erogare (ad esempio perché non supera il reddito minimo da garantire), si potrebbe ricalcolare il contributo solo per quel mese. Oppure si può "spalmare" (come in "c") l'importo della tredicesima aggiungendone un dodicesimo ai redditi da lavoro e pensione futuri dell'anno. Un'altra alternativa può essere di ignorare del tutto le tredicesime, escludendole dalla valutazione dei redditi.

#### Art. 11) Variazione del reddito e del patrimonio e obblighi di comunicazioni dei cittadini

Chi richiede le prestazioni descritte nel presente atto si impegna a comunicare ai servizi le seguenti informazioni, al momento della richiesta e durante tutto il periodo della fruizione degli interventi:

- a) Qualsiasi variazione dei redditi e dei patrimoni come definiti agli articoli precedenti che intervengono nel corso della prestazione deve essere dichiarata dal nucleo beneficiario non oltre 30 giorni. L'ente gestore di conseguenza procederà ad un ricalcolo della prestazione, che avrà decorrenza dalla fine dell'istruttoria relativa.
- b) Devono essere comunicate tutte le informazioni che consentano di valutare che il nucleo familiare non presenta i motivi di esclusione dagli interventi descritti all'articolo 5) del presente testo, anche qualora un motivo di esclusione si presentasse durante la fruizione di un intervento.

#### CAPO III GLI INTERVENTI

Questo tema include complessità da non banalizzare, e pertanto è opportuno affrontarlo riflettendo preliminarmente su:

L'APPROFONDIMENTO PER DECIDERE all'Allegato 3, ed in conseguenza, per dar forma agli interventi, sono necessarie? Le seguenti SCELTE DA COMPIERE, che sono in sequenza (le successive in base alle precedenti):

e

- 1) Decidere se devono essere previsti diversi tipi di interventi (ad esempio "continuativi", "straordinari per esigenze specifiche e progetti", "prestiti", e/o altri)
- 2) Decidere se per ogni tipo di intervento si espongono tutte le caratteristiche ed i meccanismi elencati nell'approfondimento all'Allegato 3
- 3) Per chi intende prevedere/mantenere la presenza di interventi "continuativi", definire:
  - 3.1) Se differenziare l'erogabile tra persone da "tutelare di più" e altre da "tutelare di meno". E come definire queste persone. E qualora si assuma questa articolazione, scegliere come denominare i due interventi (ad esempio per le persone da tutelare di più: "reddito di

mantenimento", o "minimo vitale", o altro? Per quelle da tutelare di meno "sostegno di inserimento" o "minimo alimentare", o altro?). In questa logica va anche definito se tutte le persone del nucleo debbano ricevere una quota di intervento, oppure se si desidera che anche la quota per le persone da tutelare di meno (quelli che potrebbero procurarsi autonomamente un reddito) non sia erogabile a tutti ma soltanto a profili di persone predefiniti.

- 3.2) Quale sia l'importo della /delle quote alle quali innalzare il reddito per le prime persone nel nucleo. È opportuno ancorarla ad un importo previsto nel welfare nazionale contro la povertà (e dunque aggiornarla al suo variare), ad esempio l'assegno sociale INPS, ma va scelto se al 100% o con % inferiori. E scegliere quale debba essere la scala progressiva degli importi per gli altri componenti del nucleo oltre il primo.
- 3.3) Se debba essere previsto, qualunque sia il calcolo per definire il contributo, un massimo erogabile, al mese e/o nell'anno.
- 3.4) Quale debba essere la durata nel tempo massima dell'intervento (sino al permanere della condizione di povertà, oppure sino a un numero di mesi massimo), e le sue possibilità di essere rinnovato; e se debbano essere diversificate per gli interventi a persone con minor tutela.
- 3.5) Se si sceglie di erogare allo scopo di garantire al nucleo un reddito minimo (composto da "reddito di mantenimento" e/o di "sostegno di inserimento" come sopra descritto), va deciso se calcolare l'erogazione anche per consentire al nucleo di sostenere le spese per l'abitazione (affitto e/o mutuo), per le utenze domestiche, per il riscaldamento. Ossia di aumentare il reddito minimo da garantire al nucleo includendovi le spese effettivamente sostenute a questi scopi, e sino a quale massimale.
- 3.6) Se il contributo possa essere percepito contestualmente o alternativamente ad altri tipi di contributi del regolamento.

**La stesura qui di seguito proposta assume una delle possibili scelte, ossia quella di: prevedere più tipologie di contributi, articolare i continuativi tra persone da tutelare di più e tutte le altre del nucleo, esporre i valori e le scale entro al nucleo. E dunque può essere variata in base alle diverse scelte che qui sopra si sono riassunte.**

#### Art. 12) Contributi continuativi

- a) Obiettivo di questo tipo di contributi è quello di garantire ai nuclei familiari un sostegno per le condizioni di reddito inadeguato per un periodo di tempo, evitando gravi situazioni di povertà economica, che possono anche produrre ulteriori processi di esclusione e deprivazione
- b) Destinatari di questi interventi sono i nuclei familiari che non dispongono di disponibilità economiche minime per fronteggiare le esigenze di vita quotidiana. Fermo restando che l'intervento è diretto a tutto il nucleo familiare (definito come descritto nell'art. 4 del presente regolamento) il suo importo viene calcolato per offrire un sostegno economico più elevato alle persone più fragili (perché non hanno possibilità di procurarsi autonomi redditi da lavoro), e meno elevato alle altre persone. Al successivo comma d) vengono definite le tipologie di persone più fragili alle quali si offre un sostegno economico più elevato, che vengono denominate come eleggibili ad un "reddito di mantenimento". Tutte le altre tipologie di persone, che hanno di norma più possibilità di reperire autonome fonti di reddito, sono denominate come eleggibili ad un "sostegno di inserimento", di importo minore
- c) Per definire il contributo che può essere erogato si procede nel seguente modo:
- il contributo è calcolato per consentire al primo dei componenti entro il nucleo che fa parte delle persone eleggibili al "reddito di mantenimento" di aumentare il suo reddito disponibile sino a una "quota base" del reddito di mantenimento; mentre al primo dei componenti che fa parte delle persone eleggibili al "sostegno di inserimento" sino a una "quota base" del sostegno di inserimento (inferiore a quella del reddito di mantenimento). Entro i nuclei familiari operano economie di scala, e dunque le spese per la vita quotidiana crescono in proporzione minore della crescita del numero dei componenti; ad esempio

un nucleo di 4 persone ha necessità di una disponibilità economica minima inferiore a 4 volte quella di una persona singola. Per questa ragione il calcolo della disponibilità economica minima da fornire per tutelare un nucleo avviene attribuendo alle persone successive alla prima una percentuale decrescente della quota base per il primo componente. L'importo della quota base per il primo componente, e le scale per attribuire le quote agli altri diversi componenti del nucleo sono descritte al successivo comma e).

- Si assume che tra le spese che il nucleo non può evitare di sostenere per evitare spirali di emarginazione vi siano le spese per l'abitazione e quelle per le utenze indispensabili. E dunque è opportuno fornire al nucleo un sostegno minimo che gli consenta di sostenerle, evitando rischi di sfratto o interruzione delle utenze. A questo scopo entro il sostegno da garantire al nucleo sono considerate le spese per l'abitazione (affitto o mutuo pagato nel mese precedente la richiesta di intervento, sino ad un massimo di 400 euro mensili) e le utenze per energia elettrica e gas pagate nel mese precedente la richiesta di intervento, sino a un massimo di 40 euro; ed inoltre le spese sostenute per il riscaldamento, nei soli mesi invernali, sino a un massimo di 40 euro mensili.
- L'importo dei contributi del presente articolo ha lo scopo di innalzare il reddito disponibile reale del nucleo sino ad un sostegno minimo da garantire a quel nucleo, e dunque la somma da erogare consiste nella differenza tra tale sostegno e il reddito disponibile reale del nucleo. Questo meccanismo consente di definire l'importo dei contributi in modo personalizzato per ogni nucleo familiare, allo scopo di fornirgli tutela nel periodo di intervento previsto.

**d)** Le persone che possono fruire del reddito di mantenimento sono coloro che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- A) età uguale o superiore ai 65 anni;
- B) invalidità civile, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, riconosciuta dalla competente commissione medico legale con decorrenza 12 marzo 1992, ovvero con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%, se riconosciuta prima di tale data;
- C) cecità, sordità o altre invalidità o inabilità per cause di lavoro, guerra, servizio, che, secondo le normative nazionali specifiche, abbiano causato una riduzione delle capacità lavorative tale da comportare la relativa prestazione previdenziale a titolo di inabilità;
- D) soggetti in carico ai Servizi per le Dipendenze o di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria quando i suddetti servizi sanitari certifichino la temporanea inabilità lavorativa e, nel contempo, concordino con i Servizi socio assistenziali modalità integrate di assistenza da espletarsi attraverso un progetto specifico, redatto in forma integrata che individui obiettivi, modalità, costi, verifiche. Per l'erogazione del contributo, la suddetta condizione è considerata esclusivamente per un periodo massimo di tre mesi, rinnovabile eccezionalmente per una sola volta per tre mesi. Entro i primi tre mesi di erogazione, ovvero entro l'eventuale periodo di rinnovo, i beneficiari, laddove sussistano i requisiti, per continuare ad usufruire del contributo, devono presentare la domanda per la concessione dell'assegno mensile di invalidità;
- E) gravidanza, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o dall'accertamento dell'inizio della stessa qualora essa sia certificata rischiosa per la salute della donna o del nascituro;
- F) puerpere e minori nel nucleo sino a 3 mesi dopo la nascita dell'ultimo nato;
- G) persone la cui tutela o amministrazione di sostegno è stata deferita all'Ente Gestore dall'Autorità Giudiziaria;
- H) genitore che vive con figli minori senza altro adulto nel nucleo, sino a 3 mesi dopo la nascita dell'ultimo figlio, e per lo stesso periodo a tutti i minori nel nucleo;
- I) minori che vivono esclusivamente con le persone descritte ai punti A, B, C, D;
- J) minori riconosciuti dalle competenti commissioni medico legali con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%

**e)** L'importo della prima quota del reddito di mantenimento come tutela minima che si intende assicurare è pari all'80% dell'importo mensile dell'assegno sociale INPS vigente, senza le maggiorazioni previste in tale prestazione (NOTA: PER VALUTARE UNA DIVERSA SCELTA SI ESPONGONO NELLA TABELLA SEGUENTE ANCHE I DATI RELATIVI AL 70% DELL'ASSEGNO SOCIALE). L'importo della prima quota del sostegno di inserimento è pari al 50% della quota per il primo componente nel reddito di inserimento. Per definire gli importi ai quali innalzare il reddito per nuclei con più di una persona si utilizzano le seguenti scale:

#### QUOTE PER LE PERSONE CHE POSSONO FRUIRE DEL REDDITO DI MANTENIMENTO

Componenti del nucleo che possono fruire del reddito di inserimento	Importi ai quali innalzare il reddito (DUE DIVERSE IPOTESI)	
Un componente	80% dell'assegno sociale INPS (nel 2021 = 368 euro mensili)	70% dell'assegno sociale INPS (nel 2021 = 322 euro mensili)
Secondo componente	70% della quota per il primo componente (nel 2021 = 258 euro mensili)	70% della quota per il primo componente (nel 2021 = 225 euro mensili)
Per ogni altro componente ulteriore	40% della quota per il primo componente (nel 2021 = 147 euro mensili)	40% della quota per il primo componente (nel 2021 = 129 euro mensili)

#### QUOTE PER LE PERSONE CHE POSSONO FRUIRE DEL SOSTEGNO DI INSERIMENTO

Componenti del nucleo che possono fruire del reddito di inserimento	Importi ai quali innalzare il reddito
Un componente	50% dell'assegno sociale INPS (nel 2021 = 230 euro mensili)
Secondo componente	70% della quota per il primo componente del sostegno di inserimento (nel 2021 = 161 euro mensili)
Per ogni altro componente ulteriore	40% della quota per il primo componente del sostegno di inserimento (nel 2021 = 92 euro mensili)

Per descrivere l'uso di queste scale si espongono di seguito due esempi (NELL'IPOTESI DI PRIMA QUOTA PARI ALL' 80% ASSEGNO SOCIALE)

- 1) Nucleo composto da due anziani ultra 75enni e da una persona di 40 anni, ossia da due persone che possono fruire del reddito di mantenimento e da una che può fruire del sostegno di inserimento. La tutela minima che si intende fornire è dunque pari a:
  - Una quota base del reddito di mantenimento più una quota del reddito di mantenimento per un secondo componente = 368 + 258 = 626;
  - Una quota base del sostegno di inserimento = 230;
  - Una componente per le spese dell'abitazione sino al suo massimale: supponendo che il nucleo paghi 300 euro al mese di affitto = 300;
  - Una componente per le spese di utenze indispensabili sino al suo massimale: supponendo che il nucleo paghi 50 euro al mese di utenze = 40.

La somma di questi importi (ossia  $626 + 230 + 300 + 40 = 1196$  euro) è la tutela minima che si intende fornire a quel nucleo, come insieme sia del suo reddito già disponibile che del contributo da erogare. Dunque il contributo erogato sarà la differenza tra quella tutela minima ed i redditi reali del nucleo (come definiti nel presente regolamento)

- 2) Nucleo composto da tre persone tra 18 e 60 anni (senza disabilità) ossia da tre persone che possono fruire del sostegno di inserimento. La tutela minima che si intende fornire è dunque pari a:
- Una quota base del sostegno di inserimento, più una quota del sostegno di inserimento per un secondo componente, più una per il terzo componente =  $230 + 161 + 92 = 483$
  - Una componente per le spese dell'abitazione sino al suo massimale: supponendo che il nucleo paghi 200 euro al mese di affitto = 200
  - Una componente per le spese di utenze indispensabili sino al suo massimale: supponendo che il nucleo paghi 60 euro al mese di utenze = 40

La somma di questi importi (ossia  $483+200+40 = 723$  euro) è la tutela minima che si intende fornire a quel nucleo come insieme sia del suo reddito già disponibile che del contributo da erogare. Dunque il contributo erogato sarà la differenza tra quella tutela minima ed i redditi reali del nucleo (come definiti nel presente regolamento)

- f) In ogni caso l'importo mensile erogabile ad un nucleo per i contributi descritti nel presente articolo non può superare i... euro al mese

? — SCELTA DA COMPIERE

- g) I contributi descritti nel presente articolo possono essere erogati in modo continuativo nel tempo sino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito o i beneficiari incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti nel presente regolamento.

? — Oppure i contributi alle persone che possono fruire del minimo vitale hanno una durata di "...." mesi, rinnovabili una volta al perdurare della condizione di bisogno; quelli alle persone che possono fruire del sostegno di inserimento hanno durata di "...." mesi, rinnovabili una volta al perdurare della condizione di bisogno.

- h) Questa tipologia di contributi può essere fruita contestualmente agli interventi delle altre tipologie descritti negli articoli successivi

? — Oppure non può essere fruita contestualmente.

- i) I contributi del presente articolo possono essere erogati a condizione che aderiscano al progetto di inserimento sociale descritto nel presente regolamento le persone del nucleo per le quali è appropriato prevedere impegni ed attivazioni.

### Art. 13) Contributi straordinari per esigenze specifiche o progetti

- a) Obiettivo di questo tipo di contributi è quello di:

- garantire ai nuclei con redditi insufficienti di fronteggiare spese (anche occasionali) e/o esigenze ineludibili, ad evitare la loro caduta in processi di più grave esclusione;
- favorire l'accesso ad opportunità, progetti e percorsi che possono aiutare nello sviluppo dell'autonomia delle persone, e quindi essere volano per l'uscita da condizioni di disagio economico.

Pertanto i contributi del presente articolo sono previsti per fronteggiare esigenze e spese come quelle che di seguito sono espone solo a titolo esemplificativo, oppure per consentire l'accesso a percorsi rilevanti per promuovere l'autonomia del nucleo; è dunque possibile erogare questa tipologia di contributi anche per altre esigenze specifiche e spese qui non espressamente elencate che possano gravemente compromettere la condizione economica del nucleo, purché nell'ambito di un progetto di sostegno concordato con i servizi:

- 1) spese di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, cure ortodontiche, non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, prioritariamente a favore di minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, disabili e persone con provvedimenti di tutela in carico al servizio sociale ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del Reddito di mantenimento. Ed in generale spese sanitarie ineludibili non coperte dal servizio Sanitario Nazionale,

inclusi farmaci su prescrizione medica

- 2) Spese dovute a particolare alimentazione, prescritta da un medico;
- 3) Spese per l'acquisto di apparecchi domestici o arredi di prima necessità;
- 4) Spese per l'attivazione del contratto di locazione (ad esclusione del deposito cauzionale) a favore di nuclei privi di sistemazione abitativa adeguata, e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;
- 5) Spese per trasloco;
- 6) Spese relative all'accudimento dei figli minori fino ai 12 anni d'età, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ad altri servizi del territorio;
- 7) Spese per trasporti essenziali.
- 8) Spese per sostenere pagamenti di utenze domestiche indispensabili
- 9) Spese per interventi di sostegno a favore di persone disabili al fine di consentirne la permanenza in famiglia
- 10) Spese necessarie al miglioramento delle condizioni ambientali e di vita di anziani e disabili attraverso la fornitura di apparecchi o interventi manutentivi necessari o di adeguamento, indispensabili per il mantenimento o l'acquisizione di una maggiore autosufficienza, a condizione che tali interventi non possano essere eseguiti da personale dipendente o volontario e fatte salve le competenze del Servizio Sanitario Nazionale e di altri enti.
- 11) Spese a favore dei minori, per la partecipazione ad attività educative e socializzanti se inserite in uno specifico progetto di aiuto, e qualora le reti familiari, amicali, del privato sociale, delle agenzie scolastiche, ovvero degli organismi che operano in regime di convenzione non possano garantire la suddetta partecipazione.
- 12) Spese per la frequenza di corsi scolastici e professionali in favore di minori rientrati nella famiglia d'origine, a seguito del termine di progetti di collocazione etero familiare o per prevenirne l'allontanamento.
- 13) Spese volte a garantire a persone sole e prive di reddito ospiti di strutture socio-sanitarie una quota mensile per esigenze personali, quando ciò non sia garantito dalla integrazione della retta di ricovero a carico dell'Ente gestore dei servizi socioassistenziali;

Ed inoltre spese per promuovere specifiche opportunità, o percorsi di inserimento formativo e lavorativo, per componenti del nucleo, mirate a potenziarne l'autonomia e la possibilità di miglioramento della condizione economica, purché inserite in un progetto concordato con i servizi mirato a tali obiettivi.

- b) I contributi del presente articolo possono essere erogati a nuclei in condizioni economiche che consentono un accesso agli interventi continuativi descritti nel precedente articolo 12)

? — oppure... a nuclei in condizioni economiche che consentono un accesso agli interventi continuativi descritti nel precedente articolo 12) con un reddito maggiorato del 50%. Oppure a nuclei dei quali si descrivono le condizioni economiche importando qui la stessa modalità (o modalità differente) che è stata prima proposta per i contributi continuativi.

- c) Quando possibile i richiedenti devono presentare 3 preventivi di spesa, e l'erogazione considera la spesa minore. I beneficiari sono tenuti ad esibire controprova dell'uso del contributo, ad esempio tramite le ricevute di pagamento.

- d) Il calcolo del contributo viene effettuato nel seguente modo:

il contributo erogato è uguale al Reddito di mantenimento e/o Sostegno di inserimento del nucleo, ossia al reddito minimo da garantire descritto al precedente articolo 12), più l'importo della spesa straordinaria da sostenere, meno il reddito reale del nucleo. Ossia il contributo è calcolato per consentire la spesa straordinaria senza che il reddito complessivo disponibile per il nucleo scenda al di sotto della tutela minima da garantirgli

? — oppure Il contributo erogato è pari alla spesa da sostenere.

- e) In ogni caso l'importo per i contributi descritti nel presente articolo, anche erogato in più rate, non può superare i... euro nei 12 mesi successivi alla prima erogazione.

? — oppure nell'anno solare

- f) Questa tipologia di contributi può essere fruita in sostituzione oppure contestualmente agli interventi delle altre tipologie di intervento descritti negli articoli successivi. Quando diversi contributi sono fruiti contestualmente il loro importo non viene considerato tra i redditi disponibili del nucleo.
- g) I contributi del presente articolo possono essere erogati a condizione che aderiscano al progetto di inserimento sociale descritto nel presente regolamento le persone del nucleo per le quali è opportuno prevedere impegni ed attivazioni, in modo appropriato anche alla durata natura del contributo. Qualora l'intervento sia erogato per specifiche opportunità per componenti del nucleo, mirate a potenziarne l'autonomia e la possibilità di miglioramento della condizione economica, il contenuto del progetto include il monitoraggio degli effetti dello specifico contributo.

#### Art. 14) Contributi per l'abitazione

- a) Obiettivo di questo tipo di contributi è quello di sostenere i nuclei in difficoltà economica nel fronteggiare problemi specificamente connessi all'abitazione, anche per evitare che la perdita della casa produca una spirale di caduta in condizioni di grave emarginazione
- b) I contributi del presente articolo sono previsti per fronteggiare le seguenti esigenze:
- Difficoltà relative all'abitazione che rischiano di produrre provvedimenti di pignoramento, sfratto, sospensione di erogazione di servizi. Il richiedente che versi in stato di morosità nel pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche deve aver concordato per iscritto un piano di rientro delle morosità pregresse e, qualora la stipula ed il rispetto di tale piano non siano possibili, deve dimostrare di versare l'importo del contributo per il pagamento delle morosità nei mesi successivi alla concessione del contributo; in caso ciò non avvenga il contributo non potrà essere rinnovato per un numero di mesi pari a quelli dell'uso improprio.
  - Copertura parziale delle spese di riscaldamento.
  - Copertura delle spese necessarie per l'ingresso in una nuova abitazione.
- c) Il calcolo dei contributi è definito in base alle spese da fronteggiare, ed essi possono essere erogati a nuclei il cui reddito sia inferiore al loro reddito di mantenimento/sostegno di inserimento, comprensivo delle spese per l'abitazione.

? oppure ... a nuclei in condizioni economiche che consentono un accesso agli interventi continuativi descritti nel precedente articolo 12) con un reddito maggiorato del 50%. Oppure a nuclei dei quali si descrivono le condizioni economiche importando qui la stessa modalità (o modalità differente) che è stata prima proposta per i contributi continuativi.

- d) In ogni caso gli importi erogabili per i contributi descritti nel presente articolo non possono superare i .....euro annui. Ad ogni nucleo non è possibile erogare complessivamente più di .....euro in un anno per i contributi descritti nel presente articolo.

#### ? SCelte DA COMPIERE

- e) I contributi descritti nel presente articolo possono essere erogati in unica soluzione o in erogazioni periodiche.
- f) Questa tipologia di contributi può essere fruita contestualmente agli interventi delle altre tipologie descritti negli articoli successivi. I contributi del presente articolo possono essere erogati a condizione che aderiscano al progetto di inserimento sociale descritto nel presente regolamento le persone del nucleo per le quali è appropriato prevedere impegni ed attivazioni. Il contenuto del progetto include il monitoraggio degli effetti dello specifico contributo.

#### SCelte DA COMPIERE sui contributi "per l'abitazione"

- 1) Se debba questa tipologia di intervento debba essere esposta come tale, oppure se possa essere del tutto inclusa nei "contributi continuativi" (per quanto riguarda le spese di affitto e/o mutuo, utenze, riscaldamento) ed in quelli "per esigenze specifiche" per quanto riguarda le altre spese per l'abitazione.
- 2) Se le spese per le quali si può erogare debbano essere tassativamente elencate, oppure elencate solo a titolo esemplificativo potendo dunque erogare anche per altri tipi di spese.
- 3) Se i nuclei beneficiari possono/devono essere gli stessi che sono ammissibili agli altri tipi di intervento.
- 4) Il meccanismo di calcolo del contributo.
- 5) Quali devono essere: la durata massima dell'intervento, la sua eventuale ripetibilità nel tempo,

l'importo massimo erogabile ad un nucleo (in ogni singola erogazione/mese, e/o complessivamente), la fruibilità di questo intervento insieme ad altri o meno.

- 6) Se è necessario, quando possibile, far presentare 3 preventivi di spesa, ed erogare per la spesa minore; ad esempio per i pernottamenti.
- 7) e circoscrivere gli interventi come finalizzati alla sanatoria di morosità incolpevole, e con modalità di erogazione definite con i singoli Comuni (che talvolta hanno loro atti per contratti assistiti e contributi per l'emergenza abitativa).

#### Art. 15) Prestiti

- a) I contributi di assistenza economica possono essere erogati sotto forma di anticipazione nei confronti di persone che siano in attesa di erogazione di somme e trattamenti sicuramente esigibili da parte di enti pubblici. L'erogazione del contributo a titolo di anticipazione è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una dichiarazione nella quale si impegna alla restituzione delle somme erogate a titolo di contributo, quando riscuota il trattamento che attende di ricevere.
- b) Il contributo a titolo di anticipazione dovrà essere restituito in un'unica soluzione, al momento della riscossione del trattamento economico atteso e dei relativi arretrati. Qualora l'anticipo complessivo sia superiore agli arretrati che riceve il beneficiario, la parte eccedente è da considerarsi erogata a titolo di contributo assistenziale secondo i criteri stabiliti dal presente atto. L'ente gestore potrà intraprendere azioni legali in caso di mancata restituzione delle somme erogate.

#### sui "Prestiti"

- 1) Se debba esistere questa tipologia di intervento oppure no.
- 2) Se i criteri esposti sono adeguati.
- 3) Se siano erogabili solo ai nuclei che rientrano nei parametri per l'erogazione degli altri tipi di contributo. La formulazione sopra esposta assume questo criterio, poiché prevede che siano i contributi descritti nel regolamento che possono essere erogati in forma di prestito.

#### Art. 16) Contributo urgente per esigenze non differibili

- a) A fronte di situazioni di eccezionale urgenza, dove sia necessario un intervento immediato per rispondere ad un bisogno specifico non differibile nel tempo, il Direttore o suo delegato possono autorizzare un contributo economico straordinario una tantum quando una caratteristica utile per fronteggiare i problemi consista nella celerità dell'erogazione dei contributi. L'urgenza può consistere in uno o più di questi eventi:
- In una modalità di erogazione accelerata di un contributo costruito in base agli altri criteri descritti nel presente atto, ed approvato con le procedure in esso descritte. Tale modalità può consistere nella più rapida tra quelle descritte nel presente atto per erogare l'intervento.
  - In una procedura di approvazione della proposta di intervento in deroga ai tempi previsti di norma per la valutazione e l'adozione degli atti necessari per l'erogazione.
  - In una quantificazione del contributo da erogare come prima anticipazione urgente in attesa di completare l'istruttoria per il calcolo di quanto erogare, anche in parziale assenza della documentazione che il richiedente deve presentare in base al presente atto.
  - In un importo una tantum di massimo 100 euro, non ripetibile entro l'anno, fatta salva la possibilità di un'estensione quando sia risolutiva del problema, senza superare i limiti previsti per i contributi straordinari indipendentemente dall'eventuale successiva e ulteriore attivazione di altri interventi descritti nel presente atto.

Questa erogazione va valutata come concorrente a formare il massimo annuo dei contributi erogabili ove previsto.

- b) Il beneficiario degli interventi d'urgenza si impegna in ogni caso a concordare con i servizi una verifica sull'utilizzo del contributo

#### SCelte DA COMPIERE sugli "Interventi di urgenza":

- 1) Se connotare diversamente i meccanismi dell'urgenza.
- 2) Se introdurre altri importi come massimali erogabili.

### Art. 17) Deroghe ai criteri del Regolamento

In presenza di gravissime situazioni di deprivazione, rischi di irrimediabile pregiudizio per le persone, od opportunità straordinarie per far uscire persone da condizioni di emarginazione, è possibile erogare un contributo in deroga ai criteri descritti nel presente atto, purché il contributo sia espressamente mirato a ridurre le condizioni problematiche, e per una durata idonea a tal fine. Il contributo in deroga è attivato con decisione del Direttore o di un funzionario responsabile, sulla base di un motivato progetto del servizio sociale.

### Art. 18) Vincoli all'erogazione della prestazione a salvaguardia degli equilibri di spesa

L'erogazione degli interventi previsti nel presente atto avverrà compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione, per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora le risorse disponibili non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati eventuali criteri di priorità per l'accesso alla prestazione tra le richieste che sono ancora in fase istruttoria.

Scegliere se:

- 1) Prevedere anche, come in alcuni vigenti regolamenti, l'erogabilità delle prestazioni solo sino alla disponibilità di uno specifico capitolo del Bilancio. Sono chiari i vantaggi di questa modalità:
  - disporre di un budget predeterminato che rende agevole imputare la spesa;
  - individuare il volume di spesa dedicata alla specifica prestazione, anche quando serve per negoziare / gestire le risorse che pervengono dai comuni.

Tuttavia:

- a) Se questa modalità fosse applicata a tutte le prestazioni (anche diverse dall'assistenza economica) ne deriverebbe un congelamento forzato del bilancio, senza poter usare flessibilità delle risorse finanziarie in base alle diverse esigenze/bisogni che si presentano. Ossia la prestazione è in questo modo "a priori" limitata non dalla disponibilità "del Bilancio", ma "di uno specifico capitolo del Bilancio", assumendo ex ante che a fronte di bisogni mutevoli da fronteggiare è impossibile prevedere storni entro capitoli del bilancio. Ma non tutte le prestazioni sono governate da questo criterio: se accade di dover collocare in comunità due nuclei di mamme con bambini, e l'eventuale capitolo dedicato non ha più disponibilità, è fisiologico procedere a storni da altri capitoli.
- b) Un bilancio a "rigide canne d'organo", che predetermina la spesa in modo invalicabile all'interno di ogni prestazione, può essere in contraddizione con una "funzione di governo" (politico ma anche tecnico) dedicata a gestire risposte a bisogni sociali. Certo si potrebbe assumere che questo vincolo opera solo per alcune prestazioni, in primis l'assistenza economica. Ma è un po' come assumere che vi sono alcuni bisogni "di serie A" (tutelati senza sbarramenti aprioristici di capitolo di spesa) e altri "di serie B" (tutelati solo entro un rigido budget). Se ad esempio accade di trovare un nucleo in grave condizione di povertà non si può intervenire perché il capitolo di spesa è esaurito?
- c) Una erogabilità solo all'interno del budget predefinito implica assumere che i bisogni di povertà vengono gestiti non in base alla loro gravità, ma in base all'ordine di arrivo delle richieste. Ossia si apre il rischio che "chi diventa povero" a fine anno sia escluso solo per questa ragione. Il che introduce un poco ragionevole squilibrio tra "tempo reale del bisogno" (che ovviamente non può essere predeterminato) e "tempo della risposta".

- 2) Prevedere anche una scala valutativa per individuare con quale priorità attivare interventi. Alcuni enti adottano una scala valutativa per individuare con quale priorità attivare interventi qualora fosse necessario; e sono scale che per ogni nucleo costruiscono un punteggio complessivo come somma di punteggi assegnati a condizioni presenti nel nucleo. Si tratta di fatto di una "scala di triage" e merita riflettere sul fatto che quando si costruiscono scale come queste occorre prima sottoporle ad un procedimento di test di significatività, altrimenti non si ha nessuna verifica di come davvero operano la loro selezione. Ad esempio, nell'ambito

delle valutazioni eseguite in UVG /UVMD in Piemonte:

- Le scale che valutano le "condizione sanitaria" (ADL, IADL, Barthel, etc.) sono state tutte tarate con appositi test di significatività prima di essere messe in uso
- La cd "scala sociale", che valuta la "condizione sociale" è stata invece anni fa introdotta dalla Regione solo in esito al lavoro di un gruppo, senza assoggettarla a test di prova. Dunque non esiste alcuna verifica di "che cosa davvero misura e seleziona".

Naturalmente se la scala è il frutto di un lavoro di tecnici si fonda sulla loro esperienza professionale, ma può comunque contenere molti bias (deformazioni di misura) e generare misure distorte. Se ad esempio (come in alcune scale presenti) si prevede di:

- a) di assegnare 1 punto se nel nucleo ci sono minori, e 1,5 se hanno meno di 6 anni.
- b) di assegnare punti crescenti (ad esempio da 1 a 3) se il reddito del nucleo è all'interno di 3 fasce (con un minimo e un massimo per ogni fascia).

come si fa a sapere se 1 punto (o 1,5) è il valore efficace per i nuclei con minori? E perché non dovrebbero essere più punti? E come si fa a sapere se le fasce di reddito (ammesso sia chiaro che cosa è) sono efficacemente definite? E se ad un "reddito zero" è meglio assegnare 3 punti oppure 5? E come si fa a sapere se negli item della scala (le variabili che sono valutate) non se ne è dimenticata una importante?

Il percorso per arrivare a scale testate in modo corretto è tutt'altro che banale, ed è impegnativo, perché deve prevedere una apposita procedura di taratura, che serve a valutare:

- la "validità" della scala: se davvero misura il fenomeno che si vuole misurare o misura altro, oppure se mancano variabili, oppure se il peso attribuito a ciascuna variabile è distorto;
- la "sensibilità" della scala: se sia capace di discriminare bene situazioni di differente gravità/urgenza, attribuendo ad esse punteggi diversi;
- la "riproducibilità" della scala: se è replicabile, ossia fornisce gli stessi risultati quando utilizzata da operatori diversi in servizi diversi.

Il test dovrebbe ad esempio prevedere l'applicazione della scala che si vuole costruire da parte di gruppi di operatori diversi allo stesso tipo di utenti, e il confronto tra giudizi degli stessi operatori espressi "con la scala" e "senza la scala".

Costruire così le scale può essere difficile; tuttavia se si usa uno strumento valutativo formalizzato, soprattutto se come in questo caso può condurre a escludere da interventi, questa criticità deve essere oggetto di riflessione.

### Art. 19) Variazioni, sospensioni e revoche degli interventi

Possono essere previste modifiche agli interventi previsti dal presente atto in presenza delle seguenti situazioni:

- Qualora durante l'erogazione di un intervento che prosegue nel tempo intervengano motivi che richiedono soltanto una modifica dell'intervento, senza che sia necessaria una nuova richiesta ed una nuova istruttoria, l'intervento può essere variato e proseguire dopo la variazione sino al termine che per esso era previsto.
- Qualora durante l'erogazione di un intervento che prosegue nel tempo intervengano motivi che richiedono soltanto una sospensione temporanea della prestazione, che non rendano necessario modificare l'intervento né far presentare una nuova richiesta, ma soltanto soprassedere momentaneamente all'erogazione, l'intervento può essere sospeso per un periodo, e riprendere dopo la variazione sino al termine che per esso era previsto.
- Qualora durante l'erogazione di un intervento intervengano motivi che richiedono una revoca dell'intervento, ad esempio per il venir meno di una delle condizioni che l'hanno generato, o l'accertamento di dichiarazioni false o incomplete, l'intervento viene revocato d'ufficio a cura dei servizi ed ha termine

può essere scelto di non prevedere questi eventi nella "vita di un contributo", soprattutto se non si attivano contributi che durano nel tempo (anche se gli eventi sopra descritti possono verificarsi comunque), ed occorre che il sistema informativo possa gestirli.

## CAPO IV PROGETTO DI SOSTEGNO ABBINATO ALL'EROGAZIONE ECONOMICA

### Art. 20) Natura del progetto e processo per definirlo

**a)** Poiché il contrasto alla povertà non può essere efficace se si limita all'erogazione di denaro, ai contributi economici calcolati come descritto nel presente atto deve essere abbinato un progetto che descrive con precisione altre iniziative. Tale progetto ha un duplice scopo:

- identificare percorsi possibili per accrescere l'autonomia delle persone e dei nuclei, individuando opportunità ed azioni che concorrono a superare la condizione di disagio;
- mettere a fuoco impegni di diversa natura che i beneficiari devono assumere come condizioni per fruire dei sostegni economici, anche a dimostrazione della loro volontà di uscire dalla condizione di bisogno tramite impegni personali;

**b)** Il procedimento per definire il progetto prevede:

- una valutazione a cura del servizio sociale, mirata a identificare non solo i limiti ed i problemi del nucleo, ma anche le sue possibili risorse, incluse quelle attivabili in termini di impegno personale; nonché le risorse ed opportunità che nella rete territoriale possono essere utilizzabili per il progetto.
- Un progetto per promuovere l'inclusione sociale, che assume la forma di un contratto reciproco formalizzato tra beneficiari e servizio.

Entrambe le azioni descritte non devono essere gestite applicando al nucleo solo predeterminati e statici criteri di valutazione, o imponendo comportamenti e itinerari standardizzati ed uguali per tutti. Perciò la valutazione e il progetto sono sia momenti di accoglienza dei bisogni dei cittadini, sia processi di relazione con il servizio e di accompagnamento, con l'obiettivo di potenziare nelle persone la consapevolezza dei problemi e la individuazione di percorsi e comportamenti utili, con la massima attenzione a personalizzare percorsi ed impegni in base alle effettive condizioni e problemi delle persone.

**c)** Il progetto deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere definito con appropriatezza rispetto alle capacità delle persone, alle dinamiche del nucleo, al contributo che viene erogato. In tal senso il progetto può anche prevedere azioni a carico solo di alcune persone del nucleo;
- tener conto delle preferenze ed attitudini delle persone, nonché del loro realistico utilizzo di risorse e percorsi possibili;
- esporre con precisione gli impegni che devono essere assunti dai beneficiari e dai servizi, nonché i tempi previsti ed i momenti per il monitoraggio;
- qualora opportuno il progetto può prevedere interventi e partecipazione anche di altri servizi (ad esempio sanitari).

**d)** Nella costruzione del progetto i servizi terranno conto delle eventuali possibilità di interazione ed utilizzo di analoghi percorsi attivati in sede locale, come quelli dei Comuni per i fruitori del reddito di cittadinanza. Nonché di percorsi mirati all'inserimento formativo e lavorativo attivati o attivabili con strumenti dedicati, come le misure previste dalla Regione, o borse lavoro/tirocini guidati promossi da servizi sanitari per i propri pazienti, ad esempio a cura dei servizi di salute mentale. Il progetto può essere collegato ad una attività che abbia come obiettivo la cura della comunità.

**e)** I percorsi che si possono presentare ai cittadini come oggetto del progetto possono essere promossi dai servizi tramite raccordi con tutti i soggetti del territorio, inclusi i Centri per l'Impiego, con le modalità di intesa più efficaci alla creazione di reti di opportunità.

 un approfondimento specifico sul "progetto" e su come possa incidere sul calcolo del contributo è nell'Allegato 4)

## CAPO V PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA, PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

### Art. 21) Presentazione della richiesta

**a)** La richiesta degli interventi descritti nel presente atto viene presentata al servizio sociale competente in

base al luogo di residenza, su modulistica appositamente predisposta. La richiesta può essere presentata da una persona del nucleo che desidera ricevere gli interventi, o da un suo legale rappresentante (tutore, curatore, amministratore di sostegno), o da un suo delegato. In situazioni di gravi fragilità e bisogno delle persone (incapacità / impossibilità a presentare autonomamente la richiesta, emergenza / urgenza) gli interventi e la loro istruttoria possono essere attivati di iniziativa dei servizi.

**b)** Le richieste possono essere presentate in qualunque momento, e la loro istruttoria seguirà i criteri descritti nei successivi articoli.

**c)** Chi presenta la domanda è tenuto a compilare in tutte le parti la modulistica prevista ed a presentare la documentazione che confermi i requisiti per l'ammissibilità ai benefici e l'inesistenza di motivi di esclusione dagli stessi, nonché a sottoscrivere una liberatoria che autorizzi l'ente gestore ad acquisire tutte le informazioni utili alla definizione della pratica.

**d)** Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che l'ente può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo familiare, nonché all'appropriato impiego dei benefici.

### Art. 22) Istruttoria della richiesta

**a)** L'iter di esame ed istruttoria della richiesta ha durata massima di 60 giorni dalla data di consegna della richiesta completa di tutta la documentazione necessaria. Tale termine include ogni fase della procedura che si concluderà comunque con una comunicazione formale in caso di diniego. In presenza di gravi situazioni che richiedono urgenza negli interventi può essere adottata una procedura abbreviata.

**b)** Il servizio sociale che ha ricevuto la richiesta, dopo le verifiche relative all'ammissibilità agli interventi, formula una proposta di intervento e la invia alla Commissione descritta all'articolo 23 del presente atto. La proposta include l'intervento da erogare e il progetto ad esso abbinato, in base all'articolo 20 del presente atto. Qualora il servizio sociale che riceve la richiesta la valuti non ammissibile in base ai criteri previsti dal presente Regolamento ne informa il richiedente. Se egli non rinuncia alla richiesta l'istruttoria procede e la richiesta potrà essere respinta dagli uffici o funzionari abilitati ad approvare o respingere le richieste.

 oltre a eventuali modifiche nella procedura descritta e nei suoi tempi, può essere scelto di non prevedere un organismo come la "Commissione per l'assistenza economica", bensì di far approvare o respingere le richieste da un altro ufficio o responsabile. In questo caso va modificato il testo di questo articolo, nonché del successivo.

### Art. 23) Commissione per l'assistenza economica

**a)** Le proposte di assistenza economica sono sottoposte alla valutazione di una Commissione Assistenza Economica dell'Ente gestore, che ha il compito di favorire l'omogeneità e l'equità di applicazione del presente regolamento su tutto il territorio dell'ente, nonché di ricavare dall'esperienza eventuali esigenze di miglioramento. La Commissione è composta da funzionari ed operatori dei servizi sociali individuati dal Direttore.

**b)** La Commissione ha il compito di esaminare e valutare le proposte di intervento pervenute, corredate di tutta la documentazione prevista, e di esprimere pareri favorevoli o contrari, anche in base alle disponibilità di budget.

**c)** La Commissione si riunisce periodicamente per valutare le proposte pervenute, salve diverse necessità.

**d)** Dalle risultanze delle valutazioni della Commissione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti.

### Art. 24) Opposizione dei cittadini verso il diniego del contributo

**a)** Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo. I richiedenti la cui domanda sia stata respinta possono presentare opposizione al Direttore del Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. L'opposizione non ha effetto sospensivo sul diniego della richiesta del provvedimento negativo e non

obbliga l'ente all'erogazione della prestazione. Il Direttore decide entro 30 giorni dalla data del ricevimento dell'opposizione, comunicando l'esito della decisione al cittadino.

 valutare eventuali modifiche nella procedura descritta e nei suoi tempi

#### **Art. 25) Modalità di pagamento dei contributi**

- a) Gli interventi di natura economica del presente Regolamento sono erogati di norma nella modalità concordata con il beneficiario, e possono essere erogati mediante:
- pagamento in contanti a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario o suo delegato, previa autorizzazione, presso la Tesoreria dell'Ente;
  - bonifico bancario o postale su conto intestato al beneficiario o suo delegato, esclusivamente in presenza di autorizzazione al bonifico;
  - pagamento diretto di servizi o utenze da parte dell'Ente a favore della persona e/o nucleo familiare in difficoltà, in base al progetto predisposto dal Servizio Sociale, previa autorizzazione scritta dell'intestatario del contributo economico;
  - riscossione del contributo economico da parte di un operatore dell'Ente, previa autorizzazione scritta dell'intestatario del contributo economico;
  - fornitura di buoni per l'acquisto di beni;
  - eventuali carte prepagate ricaricabili;
  - utilizzo della Cassa Economale dell'Ente per situazioni straordinarie di eccezionale urgenza.
- b) Qualora i servizi constatino incapacità specifiche di beneficiari nella gestione dei contributi, può essere prevista la riscossione da parte di componenti del nucleo che offrano le maggiori garanzie di utilizzo a beneficio dell'intero nucleo. In situazioni di particolare incapacità dei fruitori può essere prevista la riscossione da parte di persona diversa da quelli del nucleo beneficiario dell'intervento: questa modalità deve in ogni caso prevedere una delega da parte di persone del nucleo dei beneficiari, anche come uno degli esiti del progetto di intervento da condividere con tale nucleo.

 un approfondimento specifico sui rischi nell'uso di "carte acquisti" è nell'Allegato 5)

#### **Art. 26) Verifiche, controlli, recuperi e rivalse**

- a) L'Ente gestore eserciterà la propria facoltà di effettuare i controlli previsti dalla legge necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, utilizzando a tale scopo tutte le banche dati ed informazioni di amministrazioni pubbliche. Inoltre potrà utilizzare informazioni richieste alla Guardia di Finanza ed alla Polizia Municipale per verificare condizioni dichiarate dal richiedente, nonché (previa autorizzazione del richiedente) assumere informazioni da soggetti privati (quali Associazioni di volontariato, Parrocchie, Fondazioni private) per verificare le prestazioni da essi erogate ai beneficiari.
- b) Qualora vengano accertate condizioni dei richiedenti e dei beneficiari diverse da quelle da essi dichiarate verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa, ed è fatta salva l'azione di rivalsa dell'Ente sull'erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione economica. L'Ente può definire soglie che identificano importi di erogazioni indebite di valore poco rilevante, per le quali è inefficiente ed antieconomico per l'Ente stesso attivare procedure di rivalsa
- c) Ai nuclei per i quali l'erogazione degli interventi è stata revocata in seguito ad accertate dichiarazioni non veritiere od omesse, senza accettabile giustificazione, non può essere concessa la fruizione degli interventi descritti nel presente atto per 6 mesi a decorrere dalla data della revoca.

 valutare eventuali modifiche nell'ultimo comma

### **CAPO VI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E SUOI AGGIORNAMENTI**

#### **Art. 27) Aggiornamento dei valori contenuti nel Regolamento**

I valori in cifre riportati nel presente Regolamento possono essere variati e/o aggiornati entro variazioni massime del 20% con apposito provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente, debitamente motivato.

#### **Art. 28) Tutela della privacy**

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 29) Coerenza con norme vigenti ed abrogazioni**

È abrogato, in quanto sostituito dal presente Regolamento, il Regolamento *INDICARE GLI ESTREMI*, ed ogni altro provvedimento dell'Ente in contrasto col presente atto.

#### **Art. 30) Pubblicità del presente Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a Norma dell'art. 26 della legge n. 241/90 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico presso le diverse sedi territoriali del Consorzio e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, affinché se ne possa prendere visione. Sarà altresì pubblicato sul sito del Consorzio.

#### **Art. 31) Entrata in vigore e transizione**

a) Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal....

valutare se:

-  - con l'approvazione da parte degli organi dell'ente  
- oppure dopo X giorni dall'approvazione da parte degli organi dell'ente *SE FOSSE NECESSARIO UN TEMPO PER LA MESSA IN OPERA E/O LA TRANSIZIONE*

b) Gli interventi che sono in corso alla data di approvazione e che erano stati avviati in base a precedenti criteri, durano sino alla loro naturale scadenza. L'eventuale loro rinnovo avverrà in base ai criteri del presente atto.

### 3) POSSIBILI ULTERIORI AZIONI UTILI, ACCANTO AL REGOLAMENTO SULL'ASSISTENZA ECONOMICA

Sono qui elencate azioni e iniziative che potrebbero essere attivate oltre alla revisione del regolamento di assistenza economica. Per ciascuna si sintetizzano alcune indicazioni possibili. Una modalità utilizzabile per costruire le azioni può essere anche un confronto tra i diversi territori su come si gestiscono i temi qui esposti.

#### 3.1) Connesse all'uso dell'ISEE

- a) La gestione dell'ISEE e delle sue evoluzioni normative non è semplice, e richiede monitoraggio e conoscenze dedicate. Potrebbe dunque essere utile individuare qualche persona (anche solo a livello dell'Ambito) che acquisisca competenze specifiche sull'ISEE e possa fornire supporti in merito a tutti i servizi.
- b) Dato il rilevante ruolo dei CAF nel gestire gli ISEE sarebbe opportuno attivare un rapporto con i CAF del territorio per approfondire nodi nella gestione degli ISEE e per concordare modalità operative. Ad esempio: per informarli delle modalità con le quali i servizi attestano le "estraneità effettive ed economiche" (visto che i CAF devono poter riconoscere gli atti di queste attestazioni), per informare di quanto sotto descritto al punto d), per discutere di eventuali criticità nei percorsi dei cittadini, per condividere forme di comunicazione. Una possibilità può essere di inviare ai CAF una lettera di invito ad un incontro, che esponga i nodi da discutere.
- c) Come è stato descritto nel percorso formativo sull'ISEE, occorre gestire in tutti i servizi in modo uniforme il ricalcolo degli ISEE quando vengono presentati per il rinnovo di prestazioni.
- d) Poiché il cittadino deve autodichiarare nelle DSU l'importo complessivo annuo dei contributi che ha ricevuto in assistenza economica, tra i redditi che confluiscono nell'ISEE, sarebbe opportuno che i servizi gli fornissero il totale di queste erogazioni, ad evitare false od omesse dichiarazioni. Peraltro il fatto che il cittadino abbia correttamente dichiarato queste entrate è uno degli oggetti il cui controllo spetta agli Enti che ricevono l'ISEE per ottenere loro prestazioni. Merita ricordare che i tempi di quanto si è erogato, in questa "rendicontazione al cittadino", possono essere diversi in base al tipo di ISEE che intende ottenere (corrente od ordinario).
- e) Adottare una procedura esplicita, anche per evitare problematiche discrezionalità tra diversi operatori, per gestire le attestazioni di "estraneità affettiva ed economica" e di "abbandono del coniuge" che devono essere prodotte dai servizi.
- f) Ottenere adeguati rilasci delle credenziali per accedere alla banca dati dell'ISEE dell'INPS, che è l'unica modalità per poter vedere le "DSU attestate", ossia popolate con i redditi inseriti da INPS ed Agenzia delle Entrate, che sono una fonte importante di informazioni (più della sola DSU che ha in mano il cittadino, che non contiene quei redditi), come è stato descritto nel percorso formativo sull'ISEE.
- g) Monitorare le eventuali introduzioni di normativa regionale che impattano sulla valutazione della condizione economica e sull'uso dell'ISEE, come possibili linee guida sull'ISEE, nonché la definizione del "fattore famiglia".
- h) Valutare quali eventuali meccanismi di utilizzo dell'ISEE, che si sono messi a fuoco per l'assistenza economica, potrebbero essere utilizzati anche in altri interventi/regolamenti. Ad esempio per le "integrazioni rette", e/o per le "contribuzioni all'assistenza domiciliare", e/o in un regolamento generale sull'uso dell'ISEE in tutti gli interventi.

#### 3.2) Informare i cittadini: catalogo delle prestazioni a sostegno del reddito

- a) Scegliere se adottare uno strumento come il "Catalogo informatizzato delle prestazioni contro la povertà"

(che è stato oggetto di uno dei materiali forniti per la formazione), come strumento che consenta agli operatori sia loro aggiornamento costante sia di informare i cittadini. Anche valutando eventuali connessioni con l'ipotizzato "Catalogo delle opportunità" delineato nel progetto WECARE.

#### 3.3) Sistemi informativi e indicatori/report utili per monitorare la povertà economica

- a) Eventuale previsione entro il sistema informativo di funzionalità per variare / sospendere / revocare gli interventi di assistenza economica.
- b) Costruzione di indicatori per monitorare i trend degli interventi, il rapporto domande/offerta, ricavabili dai sistemi informativi gestionali in uso. E costruzione di possibili report periodici sul tema, anche per gli Amministratori ed i Sindaci.
- c) Ipotesi per muovere verso un "cruscotto per l'operatore", come accesso al sistema informativo che orienti verso diversi ambienti e funzioni.
- d) Confronto tra gli enti gestori sulle modalità in uso per le registrazioni sul SIUSS.

#### 3.4) Sinergie tra diverse politiche/interventi locali contro la povertà

- a) Valutare se e come possano essere promosse sinergie e interazioni tra assistenza economica e le diverse esenzioni tariffarie dei Comuni (ad esempio servizi educativi, tassazioni locali), ad esempio prevedendo di:
  - illustrare agli amministratori dell'Ente perché questo potrebbe essere un utile terreno di intesa con i Comuni. Anche perché se i Comuni non esentano i fruitori di assistenza economica si può verificare di fatto che l'Ente gestore paga indirettamente i Comuni, erogando assistenza economica al cittadino che poi egli usa per pagare le contribuzioni ai Comuni.
  - produrre un sintetico materiale informativo per gli uffici comunali che attivano proprie esenzioni, affinché possano fornirlo ai cittadini per informarli di cosa può offrire l'assistenza economica dei servizi sociali.

#### 3.5) Controlli sulle autocertificazioni dei cittadini

- a) Ottenere adeguati rilasci delle credenziali per accedere alle diverse banche dati da utilizzare per eseguire i controlli sulle autocertificazioni dei cittadini.
- b) Valutare l'opportunità di affidare l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni dei cittadini ad un soggetto strumentale ad hoc, ad esempio a livello di Ambito.
- c) Confrontare le procedure in uso nei diversi Enti per eseguire i controlli sulle autocertificazioni; ed anche quelle per procedere al recupero dell'indebitamente erogato.

#### 3.6) Socializzare esperienze sui progetti per l'utenza

- a) Adottare strumenti per confrontare sistematicamente esperienze dei diversi servizi: ad esempio in che cosa consistono i progetti per l'inclusione sociale, che cosa richiede attivarli, che struttura è utile abbia il progetto ed il contratto con l'utente? Potrebbe allo scopo essere costruita una "bacheca di esperienze" anche come strumento leggero che consenta di socializzare tra i servizi (e gli Enti).
- b) Mettere a fuoco i possibili raccordi e sinergie tra i progetti connessi all'assistenza economica e quelli connessi al Reddito di cittadinanza, inclusa la predisposizione dei PUC dei Comuni.

È opportuno evidenziare che vi sono azioni la cui gestione consentirebbe economie di scala qualora fosse svolta a livello di Ambito (per conto di tutti gli Enti gestori), anziché solo all'interno di ciascun Ente. Ad esempio quelle prima segnalate ai punti 3.1 (lettere a, e, g), 3.2, 3.3 (lettere b, c), 3.5, 3.6.

## 4) MATERIALI UTILI PER LA FORMAZIONE

Sono stati prodotti e resi disponibili i seguenti materiali:

- 1.1) Materiale formativo sull'ISEE: suo funzionamento, dove gli operatori possono vedere la condizione dei nuclei, diverse criticità dell'ISEE nel misurare la condizione economica, diverse possibilità di uso dell'ISEE e di calcolo per definire le prestazioni o contribuzioni.
- 1.2) Che cosa occorre fare quando si riceve una attestazione ISEE che evidenzia difformità tra quanto dichiarato nella DSU e quanto riscontrato negli archivi dell'Agenzia delle entrate.
- 1.3) Ipotesi per costruire un "Catalogo delle prestazioni contro la povertà", e analisi di quello sperimentato nel 2019 in Piemonte

Questi materiali sono disponibili sui siti degli Enti gestori dei servizi sociali inclusi nell'Ambito

## 5) APPROFONDIMENTI PER DECIDERE

### ALLEGATO 1)

#### Rapporti tra interventi locali e nazionali di sostegno del reddito. E parenti tenuti agli alimenti

##### 1) I presupposti normativi

Le normative a contrasto della povertà che negli ultimi anni hanno introdotto interventi nazionali per garantire un "reddito minimo" (prima il SIA, poi il REI e infine il Reddito/Pensione di cittadinanza) non hanno di per sé eliminato la competenza dei Comuni, né (sotto il profilo normativo) sostituito con le prestazioni nazionali quelle locali. La competenza dei Comuni infatti deriva da normative precedenti, che né la legge delega sulla povertà (la 33 del 2017) né le normative sul REI e sul RdC/PdC hanno modificato. E' infatti una funzione che spetta ai comuni in base al DPR 616 del 24/7/1977 (che aveva trasferito ai comuni le competenze degli Enti Comunali di Assistenza), nonché alla legge 328/2000 (articolo 22).

Dunque gestire questa funzione resta un compito per i comuni, anche dopo l'arrivo del REI e del RdC/PdC. Da molto tempo le regioni sono titolari delle funzioni per regolare gli interventi socioassistenziali dei comuni, e dunque potrebbero anche definire criteri per consentire che il sistema dell'assistenza economica dei comuni (e degli enti che per loro conto gestiscono i servizi sociali) sia uniforme entro il territorio regionale. Ma pochissime regioni hanno assunto atti su questa materia, e il Piemonte non ha atti operanti sul punto.

##### 2) La logica del raccordo tra prestazioni locali e nazionali

È una logica che dovrebbe fondarsi su un principio secondo il quale:

- a) se gli Enti locali ritengono che le prestazioni nazionali siano sufficienti a tutelare tutte le situazioni di bisogno, e con criteri di selezione ed importi adeguati, allora possono decidere di attivare contro la povertà solo interventi di natura diversa dai contributi economici.
- b) Se invece ritengono opportuni anche loro interventi di erogazione monetaria a sostegno del reddito, possono attivarli come prestazioni mirate ad integrare quelle nazionali, pur prevedendo che prioritariamente i cittadini accedano alle tutele nazionali. Questa logica integrativa è peraltro utilizzata dai Comuni da molto tempo, ad esempio quando sostengono i redditi di anziani che pure fruiscono della pensione/assegno sociale INPS, o delle integrazioni al minimo delle pensioni.

##### 3) Le possibili scelte e i nodi attuali.

Le scelte possibili sono:

- a) Prevedere nel Regolamento che un nucleo familiare che già fruisce di interventi nazionali a sostegno del reddito di default non possa ricevere interventi di assistenza economica locale. Questa scelta tuttavia presuppone che si eluda di valutare se gli interventi nazionali sono sufficienti rispetto ai bisogni del nucleo, mentre potrebbero essere lontani da questo obiettivo, visto che nel nucleo i fruitori potrebbero essere non tutti i componenti e che gli importi percepiti possono essere molto diversi, anche esigui. Se assunta in modo radicale questa scelta implica inoltre che non potrebbero essere erogati (a nuclei che fruiscono di interventi nazionali) anche interventi locali per specifiche esigenze straordinarie del nucleo (come la necessità di acquistare o riparare un elettrodomestico essenziale), oppure mirati a progetti di autonomia (come un contributo per l'iscrizione ad un percorso formativo importante).
- b) Una variante può essere di prevedere questo vincolo a non erogare interventi locali solo ai nuclei che percepiscono il Reddito/Pensione di cittadinanza. Ma le criticità e i limiti sopra descritti permangono per questi nuclei. Peraltro questa scelta significa di fatto assumere che nell'Ente gestore si valuta che il

Reddito/Pensione di cittadinanza (in tutti i suoi meccanismi e importi) è il livello di tutela e protezione che si ritiene adeguato, anche per svolgere la funzione di assistenza economica propria dei Comuni. Questo è ovviamente un libero giudizio di merito sulla tutela offerta del RdC/PdC, ma ha anche un'altra conseguenza, ossia assumere che si interviene localmente sui nuclei che non fruiscono di RdC/PdC offrendo loro lo stesso volume ed importo che riceverebbero con il RdC/PdC. Altrimenti si cade nel paradosso di valutare da un lato come già adeguata la tutela offerta dal RdC/PdC, ma dall'altro (per chi non ne fruisce) prevedere interventi che vengono diversamente dimensionati.

**c)** Avendo chiarito che i nuclei che richiedono assistenza economica locale debbono prima richiedere gli altri interventi a sostegno del reddito (nazionali e/o regionali), ed anzi che i servizi li informano sul punto, prevedere che ciò che il nucleo riceve in trattamenti assistenziali sia considerato tra i redditi disponibili. E che dunque ricevere interventi nazionali a sostegno del reddito non sia "a priori" un motivo di esclusione da quelli locali, i quali saranno però dimensionati considerando tra i redditi del nucleo anche ciò che eventualmente già percepisce anche come trattamento assistenziale nazionale. Peraltro questo metodo è quello da molto tempo utilizzato quando si costruiscono interventi di assistenza economica per anziani che fruiscono della pensione/assegno sociale; dunque lo stesso criterio può essere usato per chi fruisce di RdC/PdC, o di altre prestazioni a sostegno del reddito. La scelta qui descritta è quella esposta nell'ultima frase del comma c) del possibile articolo 3 del Regolamento prima riportato in questo testo

Non si può tuttavia evitare di riflettere sul fatto che la scelta c) deve misurarsi con alcuni nodi:

**A)** Chi fruisce di pensione/assegno sociale INPS deve ogni anno dichiarare all'INPS (nei "modelli RED") i redditi che ha percepito nell'anno precedente, e di conseguenza l'INPS procede a ricalcolare dall'anno successivo l'importo dell'assegno sociale, riducendolo degli eventuali nuovi redditi. Questo meccanismo considera tra i redditi degli anziani anche i trattamenti assistenziali, come i contributi di assistenza economica locale, e scatena un possibile "rischio di progressiva sostituzione" indesiderata dei trattamenti locali rispetto a quelli nazionali, quando un anziano (o il suo coniuge) fruitore di assegno sociale riceve assistenza economica dei Comuni, e nei successivi anni si veda ridurre l'assegno sociale, dovendo quindi ulteriormente ricorrere ai contributi locali, che successivamente produrranno ulteriore riduzione dell'assegno sociale.

Merita esplorare come il meccanismo opera anche per i fruitori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, segnalando che (anche per l'assegno sociale) è indipendente dal modo con cui viene calcolato il contributo locale (continuativo, straordinario, "a progetto", o altro).

**B)** Per evitare questo meccanismo un articolo della normativa sul REI (art. 4, c. 3 del D.Lgs 147/2017) esplicitamente prevedeva che i contributi locali NON fossero considerati tra i redditi disponibili per calcolare il REI da erogare. Ma nella successiva normativa sul RdC/PdC questo articolo è stato abrogato.

Il rischio sopra descritto si può snodare in tempi di varia distribuzione, perché ciò che il nucleo riceve come assistenza economica:

- deve essere da lui dichiarato entro l'ISEE, il quale cattura i redditi del secondo anno precedente la DSU, salvo sia un ISEE corrente

- deve essere trasmesso dagli enti gestori al SIUSS.

Per calcolare l'importo da erogare l'RdC considera il "reddito familiare" identificato con i redditi contenuti nell'ISEE, ma togliendo da essi gli eventuali trattamenti assistenziali che erano inclusi in quei redditi, ed invece aggiungendo i trattamenti assistenziali (se soggetti ad un test dei mezzi) che il nucleo sta ricevendo (trasmessi all'INPS dagli enti erogatori entro 15 giorni tramite il SIUSS). Dunque:

1) Se un nucleo inizia a ricevere assistenza economica locale mentre già riceve l'RdC:

- quel contributo di assistenza economica dovrà essere dichiarato dai fruitori entro i redditi del loro ISEE, ma poi se useranno l'ISEE per chiedere un rinnovo del RdC, quel contributo di assistenza economica sarà tolto dall'INPS dal "reddito familiare" (ricavato dall'ISEE) che verrà usato per accedere al RdC;

- per contro se alla richiesta di rinnovo del RdC il nucleo ancora fruisce di assistenza economica, l'importo che riceverà di RdC sarà ridotto dell'importo che riceve in assistenza economica. Il contributo

di assistenza economica che si inizia a ricevere durante la fruizione del RdC non deve tuttavia essere dichiarato subito dal cittadino, che invece deve dichiarare solo nuovi redditi da attività lavorative intraprese mentre fruisce del RdC, e dunque sarà considerato solo all'eventuale rinnovo del RdC (dopo 18 mesi)

2) Se un nucleo richiede RdC mentre riceve assistenza economica:

- Il contributo di assistenza economica può entrare nel suo ISEE a seconda che produca un ISEE ordinario o corrente, e quando si userà quell'ISEE verrà poi detratto dal "reddito familiare" che l'INPS ricava dall'ISEE per calcolare quanto erogare di RdC.

- E l'importo che riceverà di RdC sarà ridotto dell'importo che riceve come assistenza economica al momento del calcolo dell'RdC.

Dunque i concreti effetti della sequenza "di sostituzione" descritta non sono sempre presenti e automatici, dipendono molto dalle interazioni dei tempi/durate dei diversi interventi, e sono difficili da prevedere per i singoli casi. In particolare chi già riceve il RdC e ad un certo momento riceve anche assistenza economica non è obbligato a dichiarare che ha questa nuova entrata: chi riceve il RdC è infatti obbligato a dichiarare solo le variazioni del nucleo, dei redditi esclusivamente da lavoro (e non altri), e dei patrimoni; e da marzo 2020 (causa COVID) questi obblighi sono sospesi. Dunque il fatto di iniziare a ricevere assistenza economica locale dopo l'avvio della ricezione del RdC avrà effetto soltanto dopo 18 mesi dall'inizio dell'RdC, e solo qualora in quel momento il nucleo potesse chiedere un rinnovo del RdC

#### QUESITI APERTI SUL CALCOLO DEL REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA

La normativa e le circolari INPS non sembrano chiarire in modo adeguato alcuni aspetti che incidono sul tema del rapporto tra interventi nazionali e locali, in particolare:

**1)** In base a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge istitutivo del Reddito di Cittadinanza (come convertito in legge) qualora un nucleo familiare richieda il Reddito/Pensione di cittadinanza, nel suo "reddito familiare" che viene valutato vengono inclusi i trattamenti assistenziali in corso di godimento, compresi quelli erogati a sostegno del reddito dai Comuni e/o dagli Enti gestori dei servizi sociali locali (fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi). I trattamenti da considerare sono quelli (in base all'ultima frase del comma citato) comunicati al SIUSS dagli enti erogatori.

In merito sarebbe utile conoscere di quale momento sono i trattamenti che vengono considerati per includerli nel "reddito familiare" che si considera. Il comma citato prevede di includere il "valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento". Ed il criterio è ripreso anche nella circolare INPS n° 100 del 5/7/2019. Ma non è chiaro se ciò significa:

a) Che al reddito familiare tratto dall'ISEE e utilizzato per calcolare il Reddito/Pensione di cittadinanza si aggiunge l'ammontare dei trattamenti percepito negli stessi 12 mesi di quel reddito entro l'ISEE. Ma se l'ISEE non è un ISEE corrente i redditi che include sono del secondo anno precedente la DSU, e dunque i trattamenti che sarebbero aggiunti non potrebbero mai essere quelli "in corso di godimento", come è richiesto dalla norma

oppure

b) Che al reddito familiare tratto dall'ISEE e utilizzato per calcolare il Reddito/Pensione di cittadinanza (di qualunque periodo esso sia, e quindi anche se è del secondo anno precedente) si aggiunge il totale dei trattamenti ricevuti nei mesi già trascorsi dell'anno solare nel quale si è presentata la richiesta del Reddito di Cittadinanza. Ossia se questa richiesta è ad esempio stata presentata a maggio 2020, si aggiungono solo i trattamenti eventualmente ricevuti da gennaio a maggio 2020?

oppure

c) Che al reddito familiare tratto dall'ISEE e utilizzato per calcolare il Reddito/Pensione di cittadinanza (di qualunque periodo esso sia, e quindi anche se è del secondo anno precedente) si aggiunge il totale dei trattamenti ricevuti nei 12 mesi precedenti quello nel quale si è presentata la richiesta del Reddito di Cittadinanza. Ossia se questa richiesta è presentata a maggio 2020 si aggiungono i trattamenti eventualmente ricevuti dal maggio 2019 al maggio 2020? Ma anche in questo caso i trattamenti che sarebbero aggiunti non sarebbero quelli "in corso di godimento", come è richiesto dalla norma.

oppure

d) Che al reddito familiare tratto dall'ISEE e utilizzato per calcolare il Reddito/Pensione di cittadinanza (di qualunque periodo esso sia, e quindi anche se è del secondo anno precedente) si aggiunge il totale dei trattamenti ricevuti nell'anno solare precedente quello nel quale si è presentata la richiesta del Reddito di Cittadinanza. Ma se la richiesta fosse presentata ad esempio a novembre 2020, e si aggiungessero i trattamenti ricevuti in tutto il 2019, anche in questo caso i trattamenti che sarebbero aggiunti non sarebbero quelli "in corso di godimento", come è richiesto dalla norma.

oppure

e) Si aggiunge l'importo dei trattamenti percepito in quale altro periodo/momento?

- 2)** In base a quanto previsto dalla circolare INPS n° 43 del 20/3/2019, i trattamenti assistenziali in corso di godimento che vengono aggiunti al reddito disponibile per ricavare l'importo del Reddito di Cittadinanza erogabile sono quelli individuati nel Casellario dell'Assistenza (in base al Regolamento ministeriale n° 206/2016) dai codici da A1.01 ad A1.04. Se ne deve dedurre che non sono aggiunti al reddito disponibile i trattamenti assistenziali inviati tramite il SIUSS che non sono afferenti a questi codici?
- 3)** In base a quanto previsto dall'art. 3 (commi da 8 a 10) del decreto legge istitutivo del Reddito di Cittadinanza (come convertito in legge), le uniche variazioni dei redditi percepiti che un nucleo beneficiario del Reddito di Cittadinanza deve comunicare durante il percepimento, sono quelle dovute a redditi da attività lavorative? Così peraltro si deduce dalla modulistica che il beneficiario deve usare allo scopo. Ossia se durante la fruizione del Reddito/Pensione di cittadinanza un nucleo inizia a percepire erogazioni monetarie a sostegno del reddito dai Comuni e/o dagli Enti gestori dei servizi sociali locali, oppure l'assegno sociale INPS, non è obbligato a dichiararle? E dunque tali trattamenti assistenziali produrranno una riduzione del Reddito di Cittadinanza soltanto qualora siano ancora percepiti al momento della richiesta presentata per il suo rinnovo, in base a quanto sopra descritto al punto 1)? Anche perché questi trattamenti devono essere dichiarati entro l'ISEE, da usare anche per il rinnovo del Reddito di Cittadinanza, ma poi nel calcolo del Reddito di Cittadinanza (in base al comma 6 dell'art. 2 citato), vengono poi detratti dal reddito familiare tratto dall'ISEE.
- 4)** I nuovi redditi da attività lavorativa che sono percepiti da un nucleo mentre fruisce del Reddito/Pensione di Cittadinanza, devono essere comunicati dal nucleo beneficiario. Ma come vengono utilizzati? Ossia viene ricalcolato l'importo del Reddito/Pensione di cittadinanza che è in corso di erogazione, modificandolo subito aggiungendo questi nuovi redditi da lavoro al "reddito disponibile" del nucleo? E considerando l'importo che il cittadino prevede di ricevere nell'anno in corso, ossia dell'anno nel quale esegue la comunicazione?
- 5)** Come deve essere interpretato quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 2? In particolare:
- a) Le prime parole del comma "Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del RdC..." significano che l'ammontare del RdC percepito dal nucleo beneficiario (nonché dei trattamenti esposti nella seconda frase del comma) sono sottratti al valore dell'ISEE:
- Esclusivamente quando si valuta una richiesta di rinnovo di RdC ed esclusivamente per ricalcolare il valore dell'ISEE, e non anche il "reddito familiare"?
  - Esclusivamente quando si valuta una richiesta di rinnovo di RdC e per ricalcolare sia il valore dell'ISEE sia il "reddito familiare"?
  - Non solo quando si valuta una richiesta di rinnovo del RdC, ma anche durante la fruizione? E per ricalcolare il valore dell'ISEE e anche del "reddito familiare"?
- b) Sono operanti molti sostegni al reddito attivati dai Comuni (e/o dai loro Enti gestori dei servizi sociali), anche indipendenti da misure regionali di contrasto della povertà. La seconda frase del comma 7 dell'articolo 2 significa che questi sostegni al reddito non vengono sottratti per l'accesso al RdC? Ossia che sono sottratti soltanto gli interventi di misure regionali che siano state "...oggetto di intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali"?

Su questi quesiti sono state inviate richieste di chiarimento all'INPS, ma sinora senza esito. Se il calcolo del RdC/PdC considera gli interventi di assistenza economica come avviene nell'assegno sociale, la riduzione del-

la prestazione nazionale interviene molto tempo dopo l'erogazione locale (anche due anni). E quindi il negativo effetto sostitutivo qui discusso potrebbe essere anche inesistente, o molto diverso in base a diverse variabili.

#### **Alcune possibili ipotesi di correttivi, da valutare:**

- A)** Accettare il possibile rischio delle "sostituzioni progressive" delineate, verificando quanto sia effettivo il loro comparire nel tempo, e rinviando ed eventuali successivi momenti l'adozione di correttivi. Considerando anche che gli "effetti di sostituzione" possono non verificarsi mai
- B)** Provare a "sterilizzare" alla fonte gli effetti di sostituzione, prevedendo che se il RdC viene richiesto o rinnovato mentre è in corso un contributo di assistenza economica, quando poi si rinnova l'assistenza economica non si tiene conto, nel considerare i redditi del nucleo per dimensionarla, del fatto che essi sono diminuiti perché all'erogabile RdC è stata sottratta l'economica percepita. Ma può non essere semplice calcolarlo.
- C)** Prevedere che ai fruitori del RdC/PdC possano essere erogati solo contributi di assistenza economica non continuativi, o solo per fronteggiare specifici bisogni non è di per sé utile, perché (come negli assegni sociali) non è il modo col quale si è calcolato il contributo locale che determina la sua valutazione tra i redditi da parte dell'INPS.
- D)** Accentuare forme di erogazione dell'assistenza economica che consistano nel pagamento diretto di fornitori/servizi (ad esempio gli affitti), oppure in buoni servizio e titoli di acquisto. Ossia di erogazioni che, non consistendo in denaro al nucleo, non vengono considerate nel costruire il RdC. Si tratta però:
- di un correttivo parziale quando l'intervento di assistenza economica non può riguardare solo beni/servizi da fornire;
  - di evitare il rischio di tradurre tutto il contributo in "carte acquisti", per i limiti di questa modalità (anche nel RdC), limiti che sono discussi nell'Allegato 5 di questo testo.
- E)** Prevedere di trasmettere le prestazioni di assistenza economica al SIUSS codificando nei sistemi informativi quanto più possibile del contributo di assistenza economica in modo che sia ascrivibile a interventi diversi da quelli "a sostegno del reddito", ossia diversi dal gruppo A1, che sono gli interventi che l'INPS valuta per aggiungerli ai redditi nel calcolare il RdC/PdC.

#### **Parenti tenuti agli alimenti**

Diverse sentenze della Magistratura hanno confermato che l'azione per ottenere sostegno economico dai parenti cd. "tenuti agli alimenti" (ex art. 433 del Codice Civile) può essere promossa solo dall'interessato, e su scelta volontaria. Dunque è illegittima una iniziativa di Enti pubblici nel richiedere in vece dell'interessato a tali parenti che essi versino contributi all'interessato; ed analogamente lo è obbligarlo a chiedere gli alimenti ai parenti, o calcolare presuntivamente un abbattimento degli interventi pubblici presupponendo che i parenti intervengano, visto che l'interessato non è obbligato a promuovere azione di richiesta verso di essi. Peraltro va ricordato che anche l'ISEE non contempla nessun obbligo dei dichiaranti nel promuovere azioni per ottenere contributi dai parenti ex art. 433 del C. Civile, limitandosi a includere in alcuni specifici tipi di ISEE anche un ISEE ridotto di alcuni parenti (figli non conviventi). Si ritiene dunque opportuno gestire questo tema limitandosi ad impegnare i servizi sociali ad informare i cittadini del loro diritto di promuovere azioni verso i parenti tenuti agli alimenti.

#### **ALLEGATO 2)**

##### **La valutazione della condizione economica**

#### **1) A che cosa deve servire l'ISEE e che cosa non misura bene.**

Un test dei mezzi (ossia uno strumento che valuta la situazione economica) deve servire per valutare la condizione economica di un nucleo familiare allo scopo di definire se e quanto si eroga come intervento, oppure si richiede come contribuzione. Ed il meccanismo più razionale dovrebbe essere il seguente: il nucleo in un certo momento dispone di un reddito utilizzabile, e la prestazione si fonda su questa disponibilità; ad esempio:

- una erogazione a sostegno del reddito serve ad innalzare il reddito disponibile ad un minimo da garantire, od a sostenere un progetto, od a pagare spese straordinarie;
- una integrazione della retta di ricovero in RSA viene attivata quando il nucleo non dispone di risorse per pagare l'intera retta;
- una contribuzione a tariffe viene calcolata in base a quanto il nucleo può versare.

Ma il nodo di fondo è questo: che cosa si identifica come “reddito disponibile” del nucleo quando richiede una prestazione? Ossia quali sono le sue risorse, che deve prioritariamente usare prima di richiedere erogazioni pubbliche o sgravi di contribuzione? Sono possibili due ipotesi:

**A)** Una prima è di valutare come “reddito disponibile” l'insieme delle risorse economiche che il nucleo nel momento in cui chiede la prestazione può utilizzare. Ossia “ciò che può davvero spendere” o per garantirsi un livello di vita accettabile e non chiedere contributi pubblici, o per pagare contribuzioni. Queste risorse non possono comprendere solo i redditi cash del nucleo (il denaro corrente disponibile dei suoi componenti), ma devono includere “tutte le risorse che sono monetizzabili”, e quindi anche valutare i patrimoni mobiliari (denaro “conservato”, in conti correnti e altri contenitori finanziari) ed i patrimoni immobiliari se possono generare denaro.

**B)** Una seconda ipotesi è l'uso dell'ISEE, che è un indicatore composito, assimilando il suo valore al “reddito disponibile” del nucleo.

Ma B) è molto diverso da A), e dunque nell'uso dell'ISEE si possono identificare molte criticità. Da un lato l'ISEE intende fungere da indicatore sintetico che descrive la condizione economica, ma dall'altro se si costruiscono le prestazioni (erogazioni o riduzioni di contribuzione) valutando la condizione economica del nucleo utilizzando solo l'ISEE (ossia di fatto assimilando l'ISEE al “denaro di cui il nucleo può disporre”) si rischiano rilevanti distorsioni. In particolare si rischiano valutazioni con:

**a)** falsi positivi (nuclei che sembrano poveri e invece non lo sono); ad esempio:

- per chi ha aumentato il proprio reddito dopo il periodo dei redditi inclusi nell'ISEE, perché questi nuovi redditi non sono inclusi nell'ISEE. Né la normativa ISEE consente agli Enti erogatori di imporre a chi chiede prestazioni di presentare un “ISEE aggiornato”, che catturi anche eventuali aumenti dei redditi. Se variano i redditi opera solo la facoltà del cittadino di presentare un ISEE corrente, se vuol far rilevare che i suoi redditi sono diminuiti.
- Per chi ha aumentato i propri patrimoni mobiliari o immobiliari dopo il momento che valuta questi beni entro l'ISEE (il secondo anno solare precedente), ad esempio in conseguenza di una eredità, di una donazione, del TFR, di una riscossione di arretrati (anche da pensione), o di una vincita.

**b)** falsi negativi (nuclei che non sembrano poveri e invece lo sono); ad esempio:

- per chi ha perso redditi dopo il periodo dei redditi inclusi nell'ISEE. Chi ha perso redditi può presentare un “ISEE corrente”, ma solo se l'indicatore reddituale dell'ISEE è diminuito di almeno il 25%. Dunque non può presentare un ISEE corrente (e perciò non può far in modo che l'ISEE catturi questa diminuzione del reddito) chi ha perso reddito ma in misura inferiore.
- Per chi ha dovuto erodere il proprio patrimonio mobiliare e/o immobiliare dopo il 31 dicembre dell'anno nel quale costruisce l'ISEE, anche per gravi necessità.

Nei casi di “falsi positivi” l'esito della distorsione valutativa è una spesa impropria per le risorse pubbliche (se si eroga anche a chi povero non è); nei “falsi negativi” l'effetto è che viene negata (o ridotta) una prestazione a chi è povero ma non viene valutato come tale; con evidenti effetti di iniquità distributiva nelle prestazioni<sup>1</sup>.

Una analisi di dettaglio delle criticità dell'uso del solo ISEE (oltre a informazioni su come è costruito l'ISEE) è contenuta nel materiale degli incontri di formazione svolti sul tema, descritti al Capitolo 4 di questa nota. L'articolo che è denominato come 7) nelle proposte di “linee guida” espone in questo testo esplicitamente riassume alcune delle criticità, e motiva l'adozione di criteri aggiuntivi all'ISEE per valutare la condizione

<sup>1</sup> Merita segnalare che l'esigenza di un ISEE più capace di rappresentare le risorse effettivamente disponibili per il nucleo al momento della prestazione è anche segnalata dalla Corte dei Conti nel suo “Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica. Sintesi”, a pagina 20.

economica di chi richiede prestazioni, criteri che sono poi esposti nel dettaglio negli articoli successivi del Capo II delle proposte di queste “linee guida”.

## **2) Obbligo dell'uso dell'ISEE: vincoli giuridici e discrezionalità adottabili**

L'ISEE è un livello essenziale delle prestazioni (uno dei pochi nel sociale), e dunque il suo utilizzo è al contempo un diritto per i cittadini ed un obbligo per gli Enti erogatori. Il dPCM 159/2013 prevede al comma 1 dell'art. 2 che “...gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia”. Il tema è dunque SE e COME utilizzare oltre all'ISEE altre modalità di misurazione della condizione economica, che superino le sue molte criticità.

Sul punto sono presenti due linee di pensiero:

**2.1)** in esito a ricorsi presentati da associazioni (in particolare di disabili) e cittadini, contro regolamenti di Enti gestori, sono state emanate alcune sentenze (di TAR e Consiglio di Stato) che annullano regolamenti nei quali erogazioni e contribuzioni sono calcolate usando variabili diverse dal solo valore finale dell'ISEE, ad esempio valutando redditi e patrimoni presenti al momento della richiesta /erogazione, e non solo quelli interni all'ISEE. Le sentenze sono incentrate su questo principio: non è legittimo che gli Enti erogatori introducano valutazioni aggiuntive all'ISEE che conducano a definire erogazioni o contribuzioni che non derivano dal valore dell'ISEE.

**2.2)** All'opposto merita invece rilevare:

- che sono in opera (da tempo) diversi Regolamenti di enti gestori che per superare le criticità dell'ISEE (che possono anche danneggiare l'utente, facendolo apparire “più ricco di com'è in realtà”) utilizzano il valore dell'ISEE solo come soglia per essere eleggibili alla prestazione, e poi la calcolano valutando redditi e patrimoni del momento della prestazione (e netti e non lordi).
- il Reddito di Cittadinanza opera in modo quasi analogo, perché, per chi è sotto la soglia ISEE di accesso, calcola l'erogazione non derivandola dal solo ISEE, bensì valutando separatamente patrimoni mobiliari ed immobiliari (con proprie soglie) e considerando come “reddito disponibile” l'ISR, togliendo però i trattamenti assistenziali che il nucleo riceve quando fa la richiesta. Il limite consiste nel fatto che i patrimoni, nonché i redditi entro l'ISR, sono comunque “vecchi”, salvo i redditi siano entro un “ISEE corrente”. Si tratta però dell'uso dell'ISEE che una apposita legge prevede per una specifica prestazione (l'RdC appunto).

Dunque un Ente erogatore che adotti un Regolamento che per superare i limiti dell'ISEE utilizzi anche altre modalità per valutare la condizione economica:

- o può far riferimento ad un atto regionale che preveda questo modo di uso dell'ISEE; e al momento in Piemonte non esiste un atto simile adeguato;
- oppure potrebbe anche incorrere in ricorsi promossi da soggetti (cittadini e/o associazioni) che ritengano lesi i loro diritti, interpretando la modalità come una deformazione dell'ISEE.

Tuttavia va anche considerato:

- che l'uso del solo ISEE può produrre rilevanti conseguenze negative anche per gli utenti, laddove valuta in modo improprio la loro condizione economica. E dunque un regolamento che eviti queste disfunzioni rappresenta anche un miglioramento di equità e ragionevolezza per quei cittadini
- che i regolamenti locali possono esplicitare con chiarezza perché è opportuno evitare le criticità dell'ISEE, seguendo il principio generale di buona amministrazione ed equità, anche facendo riferimento a fondamenti costituzionali che devono avere priorità sulla normativa di rango inferiore.

Queste sono quindi le motivazioni espresse negli articoli che in queste proposte di linee guida sono denominati come 6) e 7), e su queste motivazioni sono costruite le modalità descritte in tutti il Capo II della proposta di Regolamento.

Se invece si preferisce adottare una scelta come sopra descritta in 2.1), ossia utilizzare solo il valore finale dell'ISEE come modalità per valutare la condizione economica, allora:

**a)** I meccanismi possibili di utilizzo dell'ISEE, ed i relativi “modi di calcolo” sono molti, e molte sono le applicazioni adottate nei regolamenti di diversi Enti erogatori, ad esempio:

- costruire “fasce di ISEE” e abbinare la prestazione (erogazione o sgravio contributivo) alla collocazione della famiglia entro una fascia;
- assumere l’ISEE come un reddito, e calcolare la prestazione (erogazione o sgravio contributivo) per differenza da questo “presunto reddito disponibile” del nucleo e il costo del servizio, o il reddito da garantire con l’assistenza economica;
- inserire il valore dell’ISEE entro una formula, dalla quale si ricava l’erogazione o lo sgravio contributivo. Diverse di queste possibili modalità di calcolo “usando il solo ISEE” sono esposte nel materiale degli incontri di formazione svolti sul tema dell’ISEE, descritti al Capitolo 4 di questa nota.

**b)** Merita tuttavia segnalare che le distorsioni prima esposte se si usa il solo ISEE, e il rischio di falsi negativi o positivi, sono presenti entro qualunque di queste modalità di calcolo, ossia ogni volta che il calcolo dell’erogato o dello sgravio contributivo deriva dall’uso del solo ISEE (o di sue componenti come l’ISR o l’ISRE), indipendentemente dal fatto che si usino fasce di ISEE o algoritmi. Sono infatti limiti intrinseci al valore dell’ISEE ed i rischi di falsi positivi e negativi si presentano ogni volta che lo si usa per valutare la condizione economica per qualunque prestazione sociale agevolata. E peraltro nei servizi è quasi impossibile rendersi conto di quanti falsi positivi e falsi negativi si catturano, perché non li si può individuare dal solo valore dell’ISEE.

### ALLEGATO 3)

#### Gli interventi di assistenza economica e le modalità per calcolare l’erogabile

##### 1) Possibili tipi di interventi e loro requisiti da descrivere

In diversi regolamenti vigenti sono presenti differenti tipologie di intervento di assistenza economica. Fermo restando che una scelta di fondo è appunto quella di esporre o meno diversi tipi di intervento (e quali), come viene meglio discusso nella proposta di linee guida, è opportuno segnalare che per ciascun tipo di intervento sarebbe utile che il regolamento esplicitasse queste caratteristiche e requisiti:

- a)** L’obiettivo che l’intervento intende raggiungere (ad esempio innalzare il reddito del nucleo, per un periodo, ad un minimo ritenuto necessario; oppure consentire di fronteggiare spese specifiche).
- b)** I destinatari del contributo, ossia i possibili beneficiari, da individuare eventualmente con criteri aggiuntivi (o meno) rispetto a quelli già esposti in altri articoli del regolamento, qualora sia necessario. Ad esempio se si desidera prevedere che solo alcune tipologie di persone e/o nuclei possano fruire di specifici interventi.
- c)** Il meccanismo che si utilizza per determinare l’importo da erogare.
- d)** L’eventuale durata massima del contributo nel tempo, e le possibilità di essere ripetuto.
- e)** L’eventuale importo massimo erogabile ad un nucleo per il contributo, al mese e/o nell’anno. E l’eventuale massima erogabile comprensivo di tutti i tipi di contributo
- f)** La possibilità (o meno) che la tipologia di contributo possa essere fruita contestualmente agli interventi delle altre tipologie.
- g)** Il vincolo (o meno) che il contributo possa essere erogato a condizione che i fruitori aderiscano al progetto di inserimento sociale descritto nel regolamento (per le persone del nucleo per le quali è appropriato prevedere impegni ed attivazioni).
- h)** Il vincolo (ove appropriato) a presentare da parte del richiedente diversi preventivi di spesa.
- i)** La possibilità di erogare in unica soluzione o con successive erogazioni

##### 2) Come calcolare gli importi da erogare ai nuclei

Se viene deciso di erogare interventi continuativi, e si vogliono differenziare gli importi in base alle tipologie di beneficiari (per tutelare maggiormente persone individuate come più “fragili”) si possono usare due modalità:

**1)** Definire “tipi di nucleo” ai quali erogare sino a massimali più alti (ossia sino a garantire un minimo vitale o altra denominazione), e altri tipi di nucleo ai quali erogare sino a massimali più bassi (sostegno

di inserimento, minimo alimentare o altra denominazione)

**2)** Oppure definire “tipi di persone” per le quali differenziare i due tipi di tutela e l’erogabile conseguente. Se si usa la modalità 1 si possono presentare questi problemi:

- a)** Un nucleo che include persone ritenute “da tutelare di più” è eleggibile ad un intervento più consistente indipendentemente dal numero e dalla tipologia degli altri componenti. Dunque tutti i componenti che vivono in quel nucleo fruiscono di questo vantaggio. Ad esempio in un nucleo nel quale c’è un disabile e ci sono anche altri 4 componenti di diversa tipologia: tutti e 5 fruiscono di un erogabile più elevato. Mentre se i 4 fossero in un nucleo senza disabile fruirebbero di un erogabile più basso. Ossia il solo fatto della presenza del disabile implica che a tutti e 4 gli altri vada garantito un reddito minimo più elevato di ciò che accadrebbe se non vi fosse il disabile; si assume cioè che la presenza del fragile impone maggiori oneri e necessità economiche per ciascuno di tutti i presenti nel nucleo. E questo opera qualunque sia il numero dei componenti.
- b)** Se in un nucleo c’è più di un componente che è ritenuto fragile (e quindi la cui presenza deve far innalzare il massimale erogabile), ne deriva che tutti gli altri componenti non fragili fruiscono solo del massimale erogabile più elevato previsto per la presenza di un solo “fragile”. Ad esempio se ci sono sia disabile sia un anziano (ritenuti “fragili”), e altre due persone non identificate come fragili, queste ultime due fruiscono dello stesso massimale di cui fruirebbero se ci fosse con loro un solo disabile oppure un solo anziano. Ossia la presenza di più persone fragili nel nucleo non implica un corrispondente parallelo incremento del massimale erogabile, smentendo il principio in base al quale è la presenza di un fragile che impone maggiori oneri e necessità economiche per il nucleo.

##### Dunque è utile valutare un altro meccanismo, nel quale

- Si identificano con precisione le persone “fragili” e quelle “meno fragili”, identificando i primi come coloro che hanno minori possibilità di procurarsi reddito autonomamente.
- Si prevede che i fragili siano eleggibili a maggior protezione /erogazione, ossia a un erogabile più elevato. E i meno fragili ad un erogabile meno elevato. Prevedendo per entrambi una quota più alta per il primo componente di quel tipo (più fragile /meno fragile) e decrescente per gli altri.

Pertanto per ogni nucleo, qualunque sia la sua composizione, si identifica un massimale erogabile dimensionato in base a quello specifico nucleo, in ragione del numero di fragili / meno fragili che vi sono presenti. Questo meccanismo supera la criticità prima descritte in a) e b) perché il massimale erogabile cresce in ragione della numerosità non solo del numero di componenti, ma anche della loro tipologia<sup>2</sup>; ad esempio in questo modo:

- un nucleo di 3 persone con un solo disabile ha un massimale erogabile minore di un nucleo di 3 con 2 disabili;
- un nucleo di 4 persone con un solo disabile ha un massimale erogabile maggiore di un nucleo di 3 con un solo disabile.

Il calcolo è molto semplice e veloce disponendo di una tabella che espone le quote per il primo componente e per i successivi delle diverse tipologie.

Ovviamente il meccanismo è adatto quando si decida:

- di erogare qualunque sia la composizione dei nuclei, dimensionando il contributo in base alla loro composizione ma senza escludere nessuna tipologia di nucleo. Ove invece si desiderasse escludere specifici “tipi di persone”, o anche “tipi di nucleo”, il meccanismo è applicabile comunque a tutti gli altri. Al contrario se invece, oltre a definire l’erogabile in base alla tipologia di persone del nucleo, si volesse aggiungere una

<sup>1</sup> Per usare un paragone, pur con le necessarie differenze, consideriamo diversi tipi di lingua e scrittura:

- In quelle che usano un alfabeto, con 26 segni (peraltro divisi in due sole categorie, vocali e consonanti) è possibile comporre qualunque parola; così come nell’esempio di calcolo qui esposto con 2 sole tipologie si definisce qualunque tipo di nucleo
- In quelle che usano segni ideografici (simboli che non descrivono singole lettere, ma parole intere o idee) sono necessari molte migliaia di segni diversi (ad esempio in cinese); così come nel calcolo esposto se l’oggetto base di analisi è solo il nucleo: o si individuano esplicitamente moltissimi tipi di nuclei diversi, oppure se ne escludono molti dalla possibilità di ricevere prestazioni.

“tutela rafforzata” per particolari situazioni del nucleo, si potrebbe prevedere ad esempio che tali situazioni innalzano l'erogabile totale di una certa %. Ad esempio del 10% se nel nucleo vi sono gravi non autosufficienti che richiedono assistenza, oppure se è in carcere un componente rilevante per l'autonomia del nucleo, etc.

- di gestirlo in questo modo entro i sistemi informativi.

Se si sceglie questo metodo è opportuno che le durate massime e gli eventuali importi massimi totali dei contributi non siano differenziati tra quelli per i fruitori “più tutelati” e quelli dei fruitori di erogabili inferiori, perché altrimenti diventa molto difficile gestire gli interventi. Meglio che l'intero intervento per il nucleo (comunque derivi da tipi di persone diverse) abbia durata ed importi erogabili massimi univoci. Altrimenti bisogna “spacchettare” entro il nucleo vincoli differenti: la cosa è certo fattibile, ad esempio ricalcolando l'importo totale da erogare se si vuole che quello per le persone “meno fragili” duri meno di quello per i più fragili (ossia finisca prima), ma solo se lo gestisce qualche automatismo del sistema informativo.

Sul tema “come eseguire i calcoli dell'erogabile” ha rilievo anche l'Approfondimento esposto nell'Allegato 4 (che discute cosa è il “progetto”).

#### ALLEGATO 4)

##### Che cosa è il “progetto” e come incide sul calcolo del contributo

Il termine “progetto” può includere qualche equivoco di significato, che merita approfondimenti anche per le conseguenze sul calcolo del contributo per gli utenti. Possono infatti essere presenti questi diversi significati:

- a) “progetto” come necessità di formalizzare impegni dei beneficiari (di attivazione e di condizionalità) a fronte di una erogazione. E questo criterio deve operare nel prevedere che il contributo economico sia sempre abbinato ad impegni dei fruitori per muovere verso l'autonomia, anche quando non è tramite il “progetto” che si determina “l'importo da erogare”, che invece è definito con criteri di calcolo uniformi e oggettivi.
- b) oppure si denomina “a progetto” un intervento mirato a sostenere spese ineludibili per il nucleo, come il pagamento dell'affitto e delle utenze, oppure l'acquisto di un arredo, o di un apparecchio ortodontico. Questi interventi sono anche collocabili o tra i contributi “continuativi” (per gli Enti che desiderano prevederli) oppure tra i contributi per spese/esigenze specifiche. E il calcolo dell'erogato può anche derivare dai meccanismi esposti per quei tipi di intervento.
- c) oppure si denominano “a progetto” quei contributi che mirano a favorire opportunità e percorsi che aiutano nel far crescere l'autonomia (e quindi a uscire dal disagio economico). Come il pagamento di un corso per far prendere la patente di guida a un giovane, oppure per altre opportunità analoghe. E questa possibilità/finalità è anche collocabile tra gli interventi “per progetti ed esigenze specifiche”.

##### Alcuni punti delicati di riflessione sono i seguenti:

se si desidera assumere il principio che tutti i contributi erogabili sono definiti nel loro importo non da criteri oggettivi di calcolo, ma soltanto da ciò che deriva da un progetto che il nucleo concorda con l'operatore, allora pare opportuno inserire nel regolamento (e nei meccanismi di funzionamento dell'assistenza economica) qualche evidenza che minimizzi i seguenti possibili rischi:

- 1) Si può decidere che il contributo viene erogato soltanto se nel nucleo esistono eventi sui quali si può fondare un importo da erogare; ossia se sono presenti spese individuabili da sostenere (affitto, spese per le utenze, spese per esigenze specifiche, opportunità da promuovere). Questa scelta tuttavia può implicare che se il nucleo (anche di persone fragili, come due anziani) non è in nessuna di queste condizioni, ossia presenta esclusivamente un problema di “insufficienza di reddito per la sopravvivenza” (in primis per l'alimentazione o il vestiario, perché non ha spese per l'abitazione né ha opportunità di percorsi che implicano una spesa) il rischio è che non si possa erogare nessun contributo. Ovviamente è una scelta discrezionale possibile dell'ente gestore, ma in tal caso meriterebbe fosse esplicitata e visibile nel regolamento.

2) È chiaro che il progetto deve essere costruito dall'operatore con il massimo di creatività, e come la valutazione sociale che lo sottende poggia sulla competenza professionale dell'assistente sociale; ma occorre che la discrezionalità dell'operatore riguardi anche la quantificazione dell'importo da erogare? Questa eventuale scelta deve confrontarsi con i seguenti possibili rischi:

- a) Di illegittimità: la legge 241 e s.m.i. (tuttora vigente) prevede all'articolo 12 che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”. La disposizione è stata anche rafforzata e confermata dall'art. 28 del D.Lgs n° 33 del 2013<sup>3</sup> Dunque o l'erogazione è definita da criteri esplicitamente esposti, oppure se il regolamento (anche solo nei fatti) prevede che il criterio che la legge richiede è solo “una valutazione tecnica dell'operatore”, questa ipotesi appare un poco tautologica (il criterio regolamentato diventa...non esplicitare criteri); ma può certo anche essere motivata, ad esempio quando il criterio non possa che derivare dal giudizio tecnico di un professionista, come un medico. Tuttavia allora occorrerebbe che i criteri e presupposti che usa il professionista possano essere non solo trasparenti, ma scientificamente motivabili. Ma come si può argomentare che l'assistente sociale dispone di una professionalità che gli consente di individuare “quanto” erogare ad una famiglia, e “perché” ad un identico nucleo si deve erogare un importo differente in base all'operatore o al momento? Ossia quali sono i fondamenti tecnici che supportano la determinazione degli importi? Dove l'operatore ha avuto modo di apprenderli visto che nessun insegnamento dei corsi di servizio sociale li fornisce? La “pratica di lavoro” e l'accumulo di esperienza da soli non paiono adeguate a identificare tecniche validate.
- b) Di opportunità: se è un operatore a determinare l'importo da erogare si può rischiare una discrezionalità eccessiva, con esiti casuali per il cittadino in base all'operatore che incontra, e differenze poco motivabili tra i diversi territori interni all'ente gestore. E si rischia anche di sottoporre l'operatore a pressioni di tutti gli attori che possono cercare di ottenere importi “al rialzo”. Merita altresì chiedersi se un meccanismo così discrezionale non rischi anche di indebolire la relazione tra cittadini e amministrazione, sotto due profili: è vero che la normativa locale sull'assistenza economica non introduce “diritti soggettivi esigibili” per i cittadini; tuttavia disegna di fatto un “diritto di cittadinanza” in senso lato, ossia è il modo col quale le amministrazioni espongono come in quel territorio i bisogni vanno tutelati; e se non è l'atto dell'amministrazione a individuare criteri certi per dimensionare la prestazione, ma questo calcolo è solo affidato ai singoli operatori, l'atto regolamentare può essere indebolito nel suo ruolo di strumento col quale l'ente governa le risposte ai bisogni collettivi.

3) Il tema in discussione può essere influenzato da giudizi che molto sinteticamente si possono riassumere in questo modo: erogare assistenza economica con criteri di calcolo predeterminati (e per innalzare il reddito dei nuclei ad un minimo da garantire) è una concezione datata, meramente “assistenziale” e riparativa, non adeguata a sostegni che siano promozionali verso l'autonomia. Ma questo giudizio rischia di fondarsi su possibili equivoci:

- a) Non c'è dubbio che ovunque sia possibile l'erogazione economica deve essere utilizzata per incentivare azioni di autonomia. Ma questo si ottiene abbinando alle erogazioni le condizionalità che i fruitori devono rispettare, nonché tutto ciò che si può fornire con il progetto fondato sulle attivazioni da parte

<sup>3</sup> Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati...omissis... La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104...omissis... È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

del nucleo; e non si ottiene invece SOLO se l'erogato non viene calcolato con criteri più oggettivi. Non è il modo di definire gli importi dei contributi che di per sé determina le azioni che il beneficiario si deve impegnare a svolgere, o l'empowerment che si può abbinare all'erogazione.

b) Un giudizio che contrappone "erogazioni di sostegno del reddito calcolate con criteri oggettivi" (individuate come una modalità negativamente "assistenzialistica" e datata) ad "erogazioni solo in base a spese da sostenere, o su importi definiti nel progetto" (individuata come modalità più moderna e/o meno assistenzialistica) rischia di essere poco fondato per almeno due ragioni:

- Le erogazioni a sostegno del reddito (nella parte del denaro distribuito, non dei progetti di attivazione collegati) sono per definizione "assistenziali" (anche quelle nazionali, individuate così anche dalla Ragioneria dello Stato); il che non le connota di per sé negativamente, perché servono appunto a fornire sostegni monetari di assistenza sociale a nuclei in povertà, e proprio per questa via a garantire diritti di cittadinanza minimi. Ad esempio le più consistenti risorse del welfare sociale sono impegnate in prestazioni assistenziali a sostegno del reddito (come assegni sociali, integrazioni al minimo delle pensioni, reddito/pensione di cittadinanza, che è anche tra i pochi livelli essenziali socio assistenziali), che hanno molti limiti nei criteri, ma non quello di fornire erogazioni assistenziali esplicitamente in esito a calcoli predefiniti. E l'assistenza economica locale (a parte la messa in opera di tutto ciò di emancipante che un progetto può abbinare all'erogazione monetaria) non è diversa negli obiettivi, ma solo nel livello territoriale.

- Pur con le dovute differenze questa contrapposizione equivarrebbe a sostenere che entro le politiche pubbliche del lavoro devono operare solo quelle "attive" (per incentivare nuova occupazione), mentre quelle "passive" (le erogazioni monetarie in caso di povertà per perdita del lavoro, dalla Cassa Integrazione, alla NaSPI e DisColl) devono essere abbandonate. Ma la storia italiana dimostra che senza queste erogazioni in più occasioni si sarebbe caduti in gravi catastrofi sociali.

## ALLEGATO 5)

### Fornire carte acquisto o erogare denaro?

Alcuni Enti gestori prevedono che il contributo economico possa essere erogato tramite una "carta acquisti" in luogo del denaro. Peraltro questa modalità è adottata anche nel Reddito di Cittadinanza (mentre la Pensione di Cittadinanza può essere riscossa in forma di denaro cash). Si propone tuttavia qui di riflettere su possibili rischi nell'uso esteso di questa modalità.

#### 1) Possibili obiettivi ed aspetti positivi

Tra gli obiettivi della erogazione sotto forma di "carta acquisti" anziché di "denaro" potrebbe esservi quelli di:

1.1) tutelare indirettamente le persone che sono incapaci di acquistare in modo appropriato ai loro bisogni primari (vitto, vestiario) perché hanno tendenza a sprecare il denaro (ad esempio alcolisti, dipendenti da sostanze o da gioco). La "carta acquisti" può anche vincolare a fruire di beni primari, ed essere a priori inabilitata per specifiche tipologie di acquisti ritenuti impropri.

1.2) Agevolare le persone nell'acquistare presso centri commerciali agevolmente accessibili e dotati di ampie offerte

#### 2) Possibili rischi ed aspetti negativi

Tra le criticità della erogazione sotto forma di "carta acquisti" anziché di "denaro" possono esserci le seguenti:

2.1) La difficoltà a reperire esercizi commerciali facilmente accessibili che siano disponibili all'uso della carta;

2.2) La carta impone al beneficiario di esibire la sua condizione di povertà in luoghi pubblici della sua vita quotidiana, dove va utilizzata per l'acquisto dei beni previsti. Questo vincolo non solo rischia di trascurare il rispetto della dignità delle persone, ma può generare il rifiuto della carta acquisti da parte di molti che pure potrebbero fruirne. È quindi un meccanismo che:

- presenta un importante problema etico, e richiede anche di valutare se non si rischia una concezione

troppo paternalistica degli utenti, presumendoli a priori incapaci;

- rischia di sottovalutare che ciò che prioritariamente va fornito dal welfare è il rispetto della dignità personale dei più fragili. Anche come meccanismo di empowerment, e per rafforzarla;

- può contenere in sé il germe della sua possibile inefficacia, generando l'autoesclusione di possibili beneficiari, se preferiscono evitare di dover esibire la carta in presenza di altri.

2.3) Con questa modalità si vanifica il principale vantaggio dell'uso del denaro, che è la sua fungibilità: costringe infatti a usare il beneficio economico solo nei negozi e centri commerciali che riconoscono la carta (e non nei piccoli negozi di paese o al mercato, dove tra l'altro in genere si risparmia). Inoltre non consente al fruitore di destinare questo aumento del suo reddito al mutare dei bisogni, perché irrigidisce l'utilizzabilità dell'erogazione solo agli acquisti autorizzati dal circuito della carta.

2.4) L'uso della carta può implicare costi aggiuntivi nel sistema, sia per la sua produzione e gestione, sia eventualmente se prevede un costo aggiuntivo a carico del fruitore (come accadeva nel REI).

2.5) L'uso della carta può essere difficile (soprattutto se implica un PIN) proprio per i fruitori più fragili.

2.6) Se il contributo è diretto all'intero nucleo, ma lo si può utilizzare solo da parte di un titolare della carta, questo può aumentare la dipendenza forzata di tutti i componenti della famiglia dalla discrezionalità del titolare. Meccanismo che può essere ancor più distorsivo se non tutti i componenti del nucleo vivono insieme.

Su questi rischi:

- una testimonianza raccolta tempo fa da una persona che poteva ricevere la carta acquisti (social card): "Ma perché se devo comprare le calze o la frutta debbo andare per forza al supermercato e non al mercato rionale dove costano meno? E perché se vado a fare spesa con le mie amiche devo farmi riconoscere al supermercato (dalle amiche, dalla cassiera e anche da chi è in coda alla cassa) come "povera" e portatrice della tessera dei poveri? Piuttosto di queste umiliazioni rinuncio alla carta acquisti".

- Sono emersi riscontri (sempre relativamente alla "Carta Acquisti") in alcune verifiche empiriche relative a ciò che ne pensano i fruitori<sup>4</sup>.

### 3) Qualche ipotesi operativa

Se si ritengono importanti gli obiettivi descritti al punto 1), che certo in talune situazioni hanno rilievo, sarebbe opportuno comunque valutare con attenzione i possibili effetti negativi della carta; e che quegli obiettivi non fossero perseguiti imponendo a tutti i beneficiari una forzata fruizione solo di carte prepagate, bensì prevedendo una pluralità di altre modalità (peraltro da anni in uso nei servizi locali), peraltro da limitare solo a situazioni particolari, ad esempio:

- che il delegato alla riscossione possa essere un operatore dei servizi od un terzo;

- che l'erogazione sia accreditata in automatico verso spese indifferibili senza che vi sia riscossione in capo all'utente, come il pagamento dell'affitto tramite l'accredito diretto al proprietario dell'abitazione, e ove possibile concordandolo con l'ATC.

Naturalmente queste diverse fruizioni devono essere condivise con il beneficiario (salvo in caso di sua incapacità giuridica); ma questo potrebbe essere uno dei contenuti del progetto di aiuto e del patto con il servizio connesso all'erogazione.

## ALLEGATO 6)

### Come garantire flessibilità operativa. E alcuni rischi "classici" da valutare

#### 1) Flessibilità / negli interventi

La flessibilità (più volte segnalata come esigenza nei lavori) può consistere in meccanismi esplicitati nel Regolamento per adattare gli interventi alle situazioni da gestire. Nelle proposte di articoli per il Regola-

<sup>4</sup> Ad esempio A. Meo e S. Busso "La carta acquisti sperimentale. L'analisi dell'esperienza torinese: primi risultati". Università di Torino (CLE) dicembre 2015.

mento margini di flessibilità operativa sono stati introdotti prevedendo:

- il possibile utilizzo (motivato) di “deroghe” a qualunque criterio esposto nel Regolamento;
- che il progetto che si abbina all'erogazione economica abbia un contenuto costruito con totale libertà nella relazione tra operatori e utenti, e usando tutte le possibili opportunità del territorio;
- che possano essere erogati interventi “straordinari per esigenze specifiche e progetti” (cfr. articolo 13 proposto) non solo per le spese e gli eventi elencati nell'articolo;
- di non limitare a priori la spesa per l'assistenza economica ad un solo specifico capitolo del Bilancio;
- che sia possibile intervenire in favore di cittadini residenti in altro comune se sono occasionalmente e necessitano di prestazioni economiche esclusivamente non differibili per motivi di urgenza;
- che qualora il nucleo si trovi in gravi situazioni di bisogno economico od emarginazione mentre attende di ricevere interventi nazionali che ha richiesto (e che è obbligato comunque a richiedere) i servizi possano erogare loro sostegni economici temporanei;
- che possono essere tra i beneficiari anche gli eventuali conviventi di fatto nel nucleo, non residenti nel comune del nucleo richiedente né presenti nella sua scheda anagrafica, purché abbiano residenza anagrafica in un comune dell'Ente gestore e gli altri requisiti, privilegiando interventi temporanei nelle more di una possibile regolarizzazione anagrafica di tali conviventi di fatto;
- che qualora sia presente un motivo di esclusione per il comportamento di un solo componente del nucleo vada evitato il rischio che anche gli altri componenti non possano ricevere aiuti nonostante presentino condizioni di bisogno. E che in tali situazioni gli interventi possano essere erogati ai componenti del nucleo che non presentano motivi di esclusione, ricalcolando l'importo da erogare togliendo dai beneficiari togliendo solo coloro che sono incorsi in motivi di esclusione;
- che qualora le risorse disponibili non consentano di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, vengano individuati eventuali criteri di priorità per l'accesso alla prestazione tra le richieste che sono ancora in fase istruttoria.
- che qualora durante l'erogazione di un intervento che prosegue nel tempo intervengano motivi che richiedono soltanto una modifica dell'intervento, senza che sia necessaria una nuova richiesta ed una nuova istruttoria, l'intervento possa essere variato e proseguire dopo la variazione sino al termine che per esso era previsto. E analogamente che qualora durante l'erogazione di un intervento che prosegue nel tempo intervengano motivi che richiedono soltanto una sospensione temporanea della prestazione, che non rendano necessario modificare l'intervento né far presentare una nuova richiesta, ma soltanto soprassedere momentaneamente all'erogazione, l'intervento possa essere sospeso per un periodo, e riprendere dopo la variazione sino al termine che per esso era previsto;
- che in presenza di gravi situazioni che richiedono urgenza negli interventi possa essere adottata una procedura abbreviata di istruttoria della richiesta e di erogazione;
- che qualora i servizi constatino incapacità specifiche di beneficiari nella gestione dei contributi, possa essere prevista la riscossione da parte di componenti del nucleo che offrano le maggiori garanzie di utilizzo a beneficio dell'intero nucleo. In situazioni di particolare incapacità dei fruitori possa essere prevista la riscossione da parte di persona diversa da quelli del nucleo beneficiario dell'intervento; questa modalità deve in ogni caso prevedere una delega da parte di persone del nucleo dei beneficiari, anche come uno degli esiti del progetto di intervento da condividere con tale nucleo;
- che l'Ente gestore eserciti la propria facoltà di effettuare i controlli previsti dalla legge necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati, utilizzando a tale scopo tutte le banche dati ed informazioni di amministrazioni pubbliche;
- che l'Ente possa definire soglie che identificano importi di erogazioni indebite di valore poco rilevante, per le quali è inefficiente ed antieconomico per l'Ente attivare procedure di rivalsa.

*Alcuni rischi “classici” nelle misure a sostegno del reddito, per chiedersi se occorra fronteggiarli:*

## **2) Rischio di “opportunità pre-contratto”**

(ossia ciò che la letteratura indica come “selezione avversa”): l'utente cerca di nascondere caratteristiche

a lui sfavorevoli e non osservabili dai servizi (ad esempio lavoro in nero o possesso di risorse)

Che fare?

- In che cosa sono poco efficaci gli strumenti di accertamento della condizione del nucleo richiedente? Cosa migliorare?

## **3) Rischio di “opportunità post contratto”**

(ossia ciò che la letteratura indica come “azzardo morale”): l'utente elude impegni assunti o modifica comportamenti in modo opportunistico (ad esempio fingendo di cercare lavoro o di smettere di bere)

Che fare?

- In che cosa sono poco efficaci gli strumenti di monitoraggio dei beneficiari?
- Operano possibili rischi di adottare stereotipi sulla figura del “povero non meritevole” (assumere sempre l'opportunità come colpa)?
- Al di là delle sanzioni, che cosa può rendere più incentivante la fruizione degli interventi? Riguarda anche il tema 2) sopra citato

## **4) Il controllo dello sforzo organizzativo**

- Il processo di erogazione /monitoraggio è sproporzionato rispetto ai costi organizzativi che implica? Sono possibili semplificazioni / riduzioni di costi organizzativi senza ridurre efficacia e qualità?
- Quali snodi dell'interazione con altri servizi e/o Enti sono da migliorare (CAF, ASL, Comuni, Servizi per il lavoro, ASLO, ATC, servizi scolastici)? E con quali strumenti?
- Possibili miglioramenti nei sistemi informativi gestionali? Sia per gestire le erogazioni sia per ricavare dati sul trend dell'incidenza e della prevalenza delle richieste e degli interventi?

## **5) Rischio di “dipendenza degli utenti dai contributi” VERSUS esigenza di garantire comunque un livello minimo di cittadinanza**

- Gestire forme di controllo (e sanzioni) quando la “dipendenza” diventa rinuncia/rifiuto ad utilizzare opportunità per diventare più autonomi? Sono previsti nel Regolamento dettagliati articoli sulle “condizionalità”: sono adeguati? Prevedere altre forme di controllo e/o sanzioni?
- La “dipendenza” si evita anche offrendo oltre al contributo percorsi di empowerment. Nel Regolamento è ben definito? A parte il Regolamento ci sono azioni da attivare sul punto (ad esempio una modalità per socializzare in modo sistematico “come si fanno i progetti e in che cosa consistono”)?
- La personalizzazione del progetto aiuta a evitare la “dipendenza”? Come davvero è realistico ottenere un progetto personalizzato (non dipende tanto dalla valutazione delle condizioni del nucleo, ma soprattutto dalla gamma di opportunità disponibili per i servizi, ossia da “che cosa si può offrire”)?
- Come è possibile monitorare le “capabilities” attivate con gli interventi, ossia la trasformazione dell'intervento e del progetto in funzionamenti utili nella vita quotidiana ed in miglioramenti dell'autonomia? Con quali strumenti degli operatori?
- Evitare semplicismi nel giudicare la “dipendenza” se possono condurre a comprimere livelli minimi di tutela da garantire: come la si valuta?
- Si hanno evidenze empiriche non casuali che “durate” lunghe e/o “importi elevati” dei contributi siano cause che possono effettivamente indurre “dipendenza”? Ma evidenze effettive e non solo sensazioni.
- Ci sono rischi di mancato accesso/richiesta di sostegno da parte di utenti fragili? Ad esempio per mancanza di informazione, per autoesclusione (vergogna, paura), per fatica in un difficile iter materiale di accesso? Promuovere informazione mirata? Lavoro di strada e proattivo? Luoghi e prassi del “primo accesso” degli utenti presentano criticità? Sarebbe utile definire una “griglia di elementi che devono connotare il primo accesso” per monitorare il suo funzionamento?

# credits

## Promotori e partner

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-assistenziali – C.I.S.S.38 (capofila)  
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali Caluso – C.I.S.S.-A.C.  
Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Ciriè – C.I.S. Ciriè  
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – C.I.S.A.  
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali – C.I.S.S. Chivasso  
Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.  
Unione dei Comuni Nord Est Torino (NET) – Settore Socio Assistenziale

## Coordinamento e redazione

Maurizio Motta

## Gruppo di lavoro

Alina Balma; Leonora Balmamion; Nicoletta Bellin; Maria Grazia Binda; Silvia Bragotti; Daniela Calderone;  
Chiara Capussotti; Chiara Cazzato; Silvia Confalonieri; Maurizia Cumino; Emilia Gariglio; Silvia Guzzon;  
Bruna Marino; Lorella Nizza; Violet Peirola; Marina Roggi; Vittoria Tibone

## Disclaimer

Questo documento è stato redatto con scopi informativi e di divulgazione, nell’ambito del Progetto C.I.S.T.A.I. “Co-progettiamo Insieme Sistemi Territoriali di Attività Integrate”, finanziato con le risorse FSE Misura 1 della Strategia We.Ca.Re. – Welfare Cantiere Regionale della Regione Piemonte.

Si segnala che mentre la messa a fuoco degli snodi/articoli elencati (e delle diverse possibili scelte in merito) sono esito dei lavori del gruppo, per contro i giudizi e i nodi presentati negli “Approfondimenti” sono da attribuire esclusivamente alla responsabilità dell’autore (Professor Maurizio Motta) del report, quali stimoli per la riflessione, e perciò non impegnano le opinioni dei partecipanti, che possono dunque non averli condivisi.

## Elaborazione grafica

Studio Cantono, Torino

## Maurizio Motta

È stato Dirigente nei servizi sociali del Comune di Torino e formatore in diversi percorsi per operatori del welfare. È docente a contratto presso l'Università di Torino (corsi di laurea magistrale in Politiche e Servizi Sociali e triennale in Servizio Sociale).

È autore di numerosi articoli e saggi sui temi del welfare; tra i volumi:

con F. Mondino, *"Progettare l'assistenza"*, Carocci 2001; con D. Rei *"Ricomporre il welfare. Ragionamenti e materiali sulla integrazione socio-sanitaria"*, Il Segnalibro Editore, 2011. Ha scritto parti di: M. Giovannetti, C. Gori, L. Pacini (a cura di), *"La pratica del welfare locale"*, Maggioli editore, 2014; R. Albano e M. Dellavalle (a cura di), *"Metodologia della ricerca e servizio sociale"*, Giappichelli editore, 2015; P. M. Torrioni (a cura di) *"Sportelli e servizi per l'assistenza familiare"*, Celid Editore, 2015; F. Pesaresi (a cura di), *"Il nuovo ISEE e i servizi sociali"*, Maggioli editore, 2015; C. Gori e altri *"Il Reddito d'inclusione sociale (Reis). La proposta dell'Alleanza contro la povertà in Italia"*, Il Mulino, 2016.

Svolge attività di formazione e supporto per enti gestori dei servizi sociali locali.

Collabora con l'Istituto Ricerca Sociale (IRS) di Milano. Fa parte delle redazioni della rivista "Prospettive Sociali e Sanitarie" e del sito [www.welforum.it](http://www.welforum.it) (Istituto Ricerca Sociale di Milano)

